218.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 1977

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCALOSSI

INDICE	1
PAG.	
Missioni	}
Disegni e proposte di legge (Seguito del- la discussione congiunta):	
Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli pro- vinciali e dei consigli comunali (1777);	
Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776);	P
Mammì ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali	I
(1672); Prett ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica della repubblica della residente della Repubblica dell	0
ca 16 maggio 1960, n. 570 (1679) Presidente 12323, 12333, 12339	N

														PAG.
Bollati														12349
Darida,	So	ttc	seg	jre	ta	rio		di	S	tat	0	pe	r	
l'intern	0	٠												12328
Franchi														12338
Guarra														12332
Pazzaglia									1	234	1 5,	123	351,	12360
PENNACCH	INI,	,	Re	lat	ore	е								12324
Servello														12353
Proposte di	le	eg	ge	(,	An	nuı	nz	io)						12323
Interrogazio	ni	(/	Ann	un	zic)								12360
Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa (Annunzio di un'ordi-														
nanza)		•	•	•		•	•	•		•	•		•	12323
Ordine del	gio	rn	10	del	lla	se	ed	uta	di	ić	lon	ıan	i	12360
Modifica de docume														12361



La seduta comincia alle 16.

STELLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Accame, Bandiera, Baracetti, Cazora, Cravedi, Fioret, Lo Bello, Martinelli, Meucci, Milani Eliseo, Morazzoni, Pisoni e Zoppi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: « Determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale per il personale di produzione delle assicurazioni » (1855);

BOFFARDI INES ed altri: « Revoca della domanda di collocamento a riposo anticipato ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni » (1856).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un'ordinanza della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa ha trasmesso alla Presidenza una ordinanza emessa il 10 novembre 1977 con la quale è stata dichiarata aperta, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento parlamentare per i procedi-

menti di accusa, l'inchiesta nei confronti dell'onorevole Giovanni Gioia in relazione al procedimento n. 202/VII (pretesi fatti di rilevanza penale con riferimento all'avvio di alcune linee nel quadro della ristrutturazione della flotta di Stato con l'impiego di navi traghetto prese a noleggio da società private).

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali (1777); e dei progetti di legge: Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776); Mammì ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672); Preti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali; del disegno di legge: Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Mammì ed altri: Norme sul rinnovo dei consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali; Preti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1970, n. 570.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

PENNACCHINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione sulle linee generali, gli onorevoli colleghi (in verità non troppo numerosi) che si sono strettamente attenuti al tema non hanno espresso, a mio giudizio, sostanziali novità ed incisive difformità rispetto alle posizioni già assunte dai vari gruppi politici nel corso dell'esame preliminare in Commissione. Le eccezioni di incostituzionalità, ripetute in quest'aula anche dopo il voto risolutore della Camera, nonostante il notevole sforzo di guanti le hanno sostenute, non hanno potuto andare oltre il limite della semplice opportunità e sensibilità democratica; non hanno quindi attinto forza e prova concreta nel campo della illegittimità formale.

Vero è che già nella sua esposizione alla Camera il relatore (come da più parti è stato fatto rilevare) non aveva dimostrato eccessivo entusiasmo nei confronti dello strumento adottato per ottenere il rinvio delle elezioni amministrative in scadenza a novembre. Non occorre infatti un'esasperata sensibilità democratica per dichiararsi contrari (a meno di situazioni oggettivamente eccezionali) al prolungamento della vita degli organi democraticamente eletti, soprattutto se la proroga avviene con decreto-legge, che ottiene il suo scopo comunque, anche nel caso di mancata conversione in legge da parte del Parlamento.

Con l'elezione, infatti, si stipula una specie di patto fra il legislatore ed il cittadino (« la gente », come la definisce l'onorevole Emma Bonino); da una parte si stabilisce il periodo, e dall'altra si esprime il giudizio, la scelta, la volontà nei confronti di programmi ed uomini chiamati a realizzarli. Variare unilateralmente, da parte del legislatore, la durata del periodo per cui il giudizio è stato espresso (per di più se si tratta di legislatore di emergenza e non ordinario), può suscitare le legittime reazioni di chi è chiamato ad esprimere la sovrana volontà popolare, che si vede privato di uno dei suoi diritti alla naturale e legittima scadenza; e non può neppure dichiarare se la proroga stabilita da parte del legislatore sia accettata da parte sua. Non per nulla non esistono, o sono insignificanti, i rinvii di elezioni nei paesi di lunga tradizione democratica.

Esistono, però, come ho detto, i casi eccezionali; esistono le necessità, esistono le urgenze, esistono le opportune iniziative per gli accorpamenti, per i risparmi, per le mobilitazioni elettorali limitate e concentrate; esiste, soprattutto, la volontà di gran parte del Parlamento e dei gruppi politici che lo compongono di procedere immediatamente all'adozione di nuovi criteri, da applicarsi anche alle elezioni amministrative di prossima scadenza. Certo, e fuori dalle consuete e comode accuse di tracotanza e di arroganza di potere, che anche qui abbiamo ascoltato, sarebbe stato preferibile decidere tutto ciò con legge ordinaria, avendo a disposizione il tempo necessario per approvare tale provvedimento prima delle scadenze autunnali; ma per un complesso di motivi, non concentrabili in una sola parte politica, ciò non è avvenuto. Non è rimasta quindi altra possibilità, volendo comunque comprendere tutte le elezioni nella nuova disciplina, che ricorrere al decretolegge.

Sulla ammissibilità dello strumento e sul merito di quanto in esso è stabilito decide, in ultima analisi, il Parlamento. Sull'ammissibilità, nei suoi aspetti formali, la maggioranza delle opinioni, ivi compresa quella del relatore, non ha creduto di ravvisare elementi concreti di impedimento: si tratta, quindi, di una sorta di non-incostituzionalità, che l'onorevole Mellini paragona alla non-sfiducia. Come ognuno sa, del resto, questo giudizio non è inappellabile, esistendo sempre le garanzie per una corretta applicazione costituzionale.

Sul merito, i consensi sono addirittura più larghi e diffusi. E con ciò il relatore ritiene di aver risposto a tutti gli interventi di critica e di opposizione che si sono succeduti in quest'aula, non senza rilevare che quelle accuse di opportunità politica, mosse nei confronti di chi vuole il rinvio, possono agevolmente, ex adverso, applicarsi anche a chi comunque vi si oppone. L'opportunità politica, ricercata in modo esasperato, trova un limite nella rigida applicazione dei principi costituzionali. Chi ritiene che tale limite sia stato superato sa che esistono tutte le garanzie necessarie per difendere questa tesi nelle sedi opportune. E non dico queste cose per ottenere l'inserimento delle mie opinioni in un testo democratico (cosa su cui l'onorevole Bozzi sembra non consentire sulla base di quanto contenuto nelle mie precedenti relazioni), ma perché obbediscono ad un mio profondo

convincimento: quello, cioè, che porsi anche ai margini, ma sempre dentro la sfera democratica, può essere consentito se ciò coincide con il maggior vantaggio degli amministrati, a condizione, però, di porre in evidenza, come io ho cercato di fare, i rischi e l'eccezionalità di una posizione che si situa, appunto, ai margini del sistema e del costume democratico.

Quanto poi alla considerazione, venuta dall'esterno ma riportata in quest'aula, secondo cui il voto di novembre, interessando circa quattro milioni di persone (e qui debbo dire che ho ascoltato valutazioni molto più elevate, essendosi parlato di sette od otto milioni di elettori: ma credo che il Ministero dell'interno confermerà che la cifra esatta si aggira sui quattro milioni, od al massimo quattro milioni e mezzo)...

GUARRA. Si riferisce ai votanti od ai cittadini interessati?

FRANCHI. Con le elezioni dei consigli circoscrizionali si raggiunge un totale di otto milioni di cittadini-elettori.

PENNACCHINI, Relatore. Le elezioni dei consigli circoscrizionali sono fuori discussione perché comunque sarebbero state rinviate.

Dicevo dunque che quanto alla considerazione che il voto di novembre avrebbe rischiato di ripercuotersi su un quadro politico dalle strutture portanti estremamente fragili, è facile rilevare che di fronte alla situazione del paese, oppresso da gravissimi problemi, in una situazione che sembra non consentire distrazioni o alternative, il fatto di rimandare alla prossima primavera il giudizio degli elettori, sulla base di elementi più chiari e precisi, anche se democraticamente non ineccepibile, non appare certo contrario all'interesse di chiunque abbia veramente a cuore le sorti della collettività.

Queste considerazioni agevolano il superamento di una certa istintiva avversione a considerare – come sostengono gli oppositori, ed in particolare l'onorevole Pazzaglia – condizione di necessità e di urgenza la semplice indisponibilità dei maggiori partiti politici a misurarsi in autunno sul terreno elettorale amministrativo, al di fuori cioè di qualsiasi valutazione concreta ed oggettiva.

La chiarezza e l'assenza di veli con cui espongo queste opinioni, lungi dall'essere

considerate come frutto di un doveroso impulso interiore, che giunge a dissipare qualunque interesse di parte, non hanno trovato invece analoghi riflessi negli interventi di opposizione, ove invece, proprio partendo da angoli visuali interessati, si è voluto ricamare su di un relatore, a seconda dei casi, « avvocato d'ufficio » (secondo lo onorevole Santagati), « clericale con umorismo » (secondo l'onorevole Mellini), « giurista non convincente» (onorevole Scovacricchi), « padre per esclusione » (onorevole Labriola), e « costituzionalmente elasti-co » (onorevole Emma Bonino); e comunque, al tempo stesso, poco convincente, succubo, rigorista, arrampicatore di specchi, abile e volutamente efficace.

POCHETTI. Anche « maestro di democrazia »!

GUARRA. Tutte qualità per fare il ministro!

PENNACCHINI, Relatore. Mi auguro che un ministro di tal genere non faccia parte del governo che io auguro come il migliore per il benessere del paese!

A me, al di fuori di ogni riconoscimento formale, interessa soprattutto una qualifica, quella della lealtà e della correttezza. E proprio in base a questa qualifica voglio ribadire che, una volta scelta la strada del rinvio, occorre accettare e sostenere anche l'unico strumento che lo consenta, e cioè il decreto-legge.

Comprendo e rispetto la posizione di quanti sono contrari al rinvio, ma non comprendo e soprattutto non rispetto la posizione di quanti si decidono all'ultimo momento per il rinvio, e lanciano contemporaneamente accuse di incostituzionalità, di prevaricazione e di autoritarismo a coloro che propongono e sostengono il decreto-legge, senza il quale il rinvio non può aver luogo. No, onorevoli colleghi: rinvio e decreto-legge sono due realtà inscindibili. Quindi, o si è insieme democratici, o si è insieme autoritari.

Per quanto riguarda invece il testo approntato in seguito all'esame congiunto del disegno di legge governativo n. 1776 e delle proposte di legge Mammì e Preti, esso rappresenta, come ho testé dichiarato, il logico completamento delle norme emanate con il decreto-legge di rinvio delle elezioni autunnali del 1977, e per questo motivo la

Commissione a suo tempo si è espressa per un esame congiunto dei due strumenti legislativi, con immediata successione del secondo rispetto al primo. Appare infatti più rispondente alla logica della produzione normativa, oltre che ai principi democratici di equità e di giustizia che informano la nostra Costituzione, disporre il rinvio di un turno elettorale, per uniformarlo a nuovi criteri, quando si conoscono esattamente quali sono questi nuovi criteri, dato che un rinvio al buio non potrebbe trovare argomenti ragionevoli di giustificazione. E sulla opportunità di adottare nuovi criteri - sia detto per i numerosi critici del rinvio per decreto-legge - non c'era praticamente dissenso nelle forze parlamentari, almeno per quello che riguarda la concentrazione in un unico turno primaverile; il che, comunque, avrebbe determinato lo slittamento autunnale se si voleva, come si voleva, mettere in vita le nuove norme a datare dall'anno 1978.

Posizioni diverse sono invece affiorate sull'entità e sui tempi dell'accorpamento. Premesso il generale consenso sull'abolizione, salvo i casi di gestione commissariale, del turno autunnale e sulla opportunità democratica e costituzionale di ricondurre tutte le elezioni già effettuate a rigide date prestabilite per ogni quinquennio, al criterio, in verità di più agevole determinazione, di accorpamento annuale, con riconduzione alla primavera dell'anno in corso delle scadenze del primo semestre e dell'anno successivo per le scadenze del secondo semestre, si è preferito un criterio che, mediante accorpamenti biennali, non obbligasse ogni anno l'elettorato ad esprimere, sia pure parzialmente, il suo voto amministrativo, consentendo, anche in vista dei frequenti turni elettorali generali, qualche anno privo di consultazioni provinciali e comunali, sempre fatto salvo il caso di gestione commissariale.

Questo secondo criterio, che ha registrato la maggioranza dei consensi (voglio qui rispondere anche all'onorevole Labriola), è ovvio che necessita di un periodo transitorio di applicazione, per cui il risultato degli anni cosiddetti bianchi, cioè senza elezioni amministrative, tarderà qualche tempo ad essere ottenuto.

LABRIOLA. Cinque anni!

PENNACCHINI, Relatore. Si è dovuto, infatti, anche per motivi di costituziona-

lità, prevedere una durata normale dei consigli in carica alla data di applicazione della legge, e fissare i nuovi criteri in modo che l'elettore ne sia a conoscenza prima di esprimere il suo voto.

LABRIOLA. Speriamo che capisca in cinque anni!

PENNACCHINI, *Relatore*. Adesso le darò una spiegazione, onorevole Labriola.

LABRIOLA. Non a me, ma agli elettori

PENNACCHINI, Relatore. Il programma che ne scaturisce prevede, quindi, i seguenti turni elettorali in un futuro che, anche per esprimere un augurio a tutti noi, voglio dilatare fino a date lontane.

I consigli eletti nel 1978 si rinnoveranno nella primavera del 1983; quelli del 1979, sempre nel 1983; quelli del 1980 nel 1985; quelli del 1981 pure nel 1985; quelli del 1982 nel 1988; quelli del 1983 pure nel 1988. Il 1984 sarà il primo anno senza turni elettorali amministrativi. E se vogliamo continuare, i consigli eletti nel 1985 si rinnoveranno nel 1990, gli anni 1986 e 1987 saranno senza elezioni, mentre gli organismi eletti nel 1988 si rinnoveranno nel 1993 e nel 1989 non vi saranno elezioni. I consigli eletti nel 1990 si rinnoveranno nel 1995, mentre negli anni 1991 e 1992 non ci saranno elezioni; nel 1998 si rinnoveranno i consigli eletti nel 1993, nel 1994 non vi saranno elezioni, mentre i consigli eletti nel 1995 si rinnoveranno nel 2000, per quei fortunati o meno che ci arriveranno.

LABRIOLA. Il 2000 è l'anno del giubileo, e quindi vi sarà l'« astinenza » elettorale!

PENNACCHINI, Relatore. Onorevole Labriola, ella dovrà presentare in proposito una apposita proposta di legge.

A tali turni elettorali dovranno essere ricondotti quei consigli comunali e provinciali che si sono rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, e le cui elezioni – come disposto dall'articolo 3 del testo della Commissione relativo al progetto di legge per l'accorpamento – devono avvenire non oltre il novantesimo ed, in casi eccezionali, il centottantesimo giorno dal veri-

ficarsi delle condizioni che rendono necessarie le elezioni stesse.

In altre parole, il consiglio comunale che deve rinnovarsi per motivi diversi dalla scadenza non può prorogare tale rinnovo oltre il centottantesimo giorno. Una volta rinnovato, dura in carica in base alle norme dell'articolo 2, cioè sino alle scadenze già da me elencate per ciascun anno di votazione.

Ad evitare, tuttavia, che la scadenza quinquennale di questo ultimo tipo di consigli avvenga in anni « bianchi », riproducendo così le continue consultazioni che si volevano eliminare, occorre una norma che preveda la possibilità di farli durare fino alla data di un turno amministrativo fissato con le modalità dell'articolo 2, in modo tale da avvicinarsi nella massima misura possibile al compimento del quinquennio di durata.

Sulla contemporaneità tra elezioni comunali e circoscrizionali si è già detto abbastanza, e non resta che registrare il consenso che tale disposizione ha conseguito.

L'onorevole Franchi, di cui anche io ho sinceramente apprezzato l'intervento, ha voluto considerare il relatore come una sorta di prisma a tre facce: quella di appartenente al partito di maggioranza, quella di giurista e quella di cittadino.

Ricordo all'onorevole Franchi che la mia qualità di membro di un partito democratico non solo non mi ha impedito, ma mi ha spinto ad abbandonare taluni criteri, anche se proposti dal Governo, che per giunta è stato invitato a fare un uso meno frequente del decreto-legge, specie in materia elettorale, dove l'adozione di un tale mezzo non rende nessuno entusiasta. Ma voglio assicurare l'onorevole Franchi ed anche l'onorevole Pannella, sostenitore - e non è motivo di stupore - delle stesse argomentazioni ed anche della positività di questa concomitanza, che qualora io avessi ravvisato in un solo momento una inconciliabilità tra le diverse facce che mi attribuisce, e soprattutto una lesione dei diritti fondamentali del cittadino, non avrei esitato un solo istante a rinunciare alla mia funzione di relatore e ad esprimere il mio dissenso.

Ecco perché ho dichiarato con assoluta precisione la mia convinzione che piccoli, non vistosi spostamenti della normale durata dei consigli, purché conosciuti dall'elettore al momento del voto, non rappresentino alcuna lesione di valori costituzionali, che non hanno mai considerato in modo

illogico ed esasperato il principio di uguaglianza e non hanno mai voluto ravvisare come attentati all'esigenza dell'autonomia e del decentramento delle brevi ed opportune restrizioni o prolungamenti di periodi di carica.

Non parlo poi dell'articolo 51 della stessa Carta costituzionale citato dall'onorevole Bozzi. Tale articolo, con buona pace del mio illustre e caro contraddittore, mi pare riguardi soltanto le condizioni per l'esercizio dell'elettorato passivo, che con il provvedimento odierno hanno poco o nulla a che vedere.

E a proposito della temuta – e non soltanto da me – disaffezione democratica per eccessiva reiterazione di votazioni, che tante critiche ha suscitato nei settori della destra parlamentare, e forse anche, indirettamente, nell'onorevole Labriola, per cui non esiste mai un « troppo » in fatto di elezioni, era piuttosto chiaro che essa non poteva riguardare consultazioni di vasto respiro politico e amministrativo, così come le ampie percentuali hanno fino ad oggi dimostrato, ma piuttosto la frantumazione di tale respiro in tante minime chiamate elettorali ad ogni pretesto od occasione.

Del resto, prevedere elezioni almeno quattro volte in un quinquennio, più tutte le elezioni amministrative che l'attuale progetto di legge renderà necessarie, a frequenza pressoché annuale, non credo possa essere considerato come un allontanamento dell'elettore o, come dice l'onorevole Franchi, dell'« intruso » dai centri del potere.

Sarebbe troppo facile, per me, una polemica nei confronti di altri sistemi del passato, quando veramente l'elettore era considerato « intruso » e veniva definitivamente privato dei suoi diritti democratici, dell'esercizio del diritto di voto e della libera espressione del proprio pensiero. Non lo faccio, proprio perché, in clima democratico, considero positiva la critica, da qualunque parte provenga, anche da quelle certamente meno titolate, per scelte ed ispirazione, a difendere i valori democratici.

Conseguentemente, l'onorevole Almirante – che certamente non supera, nella sua vis polemica, i limiti formali della correttezza e della verità, anche se talvolta supera quelli sostanziali – mi deve dare atto, dopo aver chiamato in causa il mio silenzio a proposito delle tesi di un ex alto funzionario della Camera, che la mia strenua difesa del provvedimento non mi ha

impedito di porre l'accento su certe pericolose tendenze, che non si conciliano con un perfetto clima democratico; e non mi ha mai impedito altresì di colorire maggiormente, attraverso alcune modifiche accettate dalla Commissione, il pallore costituzionale del decreto-legge.

Per la realizzazione di questo intento, ho avuto l'apporto determinante del mio partito e del mio gruppo, concretatosi in profondi e lucidi interventi, come quelli degli onorevoli Pontello e Vernola, che sinceramente ringrazio, al pari di tutti gli altri colleghi intervenuti.

Onorevoli colleghi, anche per il testo che sottoponiamo alla vostra approvazione non sono mancate critiche, riserve ed opposizioni. Certo, ogni opinione è del tutto rispettabile e nessumo di noi può pretendere di possedere, in senso assoluto, la migliore delle soluzioni. Si è ritenuto di preferire un sistema di accorpamento piuttosto che un altro per obbedire a precise istanze e necessità dell'elettorato e per non aggiungere ulteriori disagi, oneri finanziari e tensioni sociali ad un paese che di tali elementi è già piuttosto ricco.

Nessuno impedirà al legislatore futuro – come ha giustamente rilevato l'onorevole Moschini – di apportare le correzioni e le modifiche che l'esperienza renderà opportune; ma intanto bisogna pur decidere per una soluzione. E noi vi proponiamo quella che a nostro giudizio presenta, tutto considerato, i migliori elementi per essere accolta.

Per questo, vi rinnoviamo l'invito ad approvare i testi sottoposti al vostro esame (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la lucida e chiara replica fatta testé dall'onorevole Pennacchini mi esime da molte argomentazioni, che diversamente avrei dovuto trattare. Farò soltanto alcune puntualizzazioni.

Con la contestuale assunzione del decreto-legge di rinvio e del disegno di legge per l'accorpamento (o la razionalizzazione, come si preferisce) delle elezioni amministrative, il Governo ha inteso unicamente ed esclusivamente affrontare un tema che è stato ripetutamente posto dalle forze politiche all'attenzione dell'opinione pubblica.

Su questo argomento si è discusso dall'inizio della primavera, per tutta l'estate e anche durante l'autunno...

LABRIOLA. Dove si è discusso?

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. ...in dibattiti fra le forze politiche, all'interno delle forze politiche...

LABRIOLA. Vorrà dire nella democrazia cristiana!

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Labriola, non ho portato con me una raccolta di citazioni giornalistiche; l'onorevole Almirante, nel suo lungo intervento, ne ha lette molte, che sono ora agli Atti della Camera, e anche il Governo – che dispone di un suo ufficio stampa – potrebbe benissimo citare le varie, disparate, ripetute opinioni espresse sull'argomento, nonché le sollecitazioni in questo senso venute dal partito socialista italiano, che è stato uno dei promotori (se vogliamo veramente dirci le cose come stanno) della richiesta di rinviare le elezioni amministrative allo scopo di giungere all'accorpamento e alla razionalizzazione.

Non ho niente da rimproverare per questo al partito socialista italiano, visto che anche il partito al quale ho l'onore di appartenere è giunto, pur dopo discussioni anche travagliate – come è suo costume – ad analoga conclusione. E di questa conclusione della democrazia cristiana, del partito socialista italiano, del partito comunista e del partito repubblicano si è reso interprete il Governo con due atti contestuali, come è stato detto, sia pure maturati in sede extraparlamentare, anche nelle consultazioni che il Governo ha ufficialmente condotto con le forze politiche in questa materia.

I due atti erano strettamente connessi. Infatti, il Governo non poteva semplicemente rinviare le elezioni del turno autunnale. Se fossero state rinviate unicamente queste elezioni, non c'è dubbio che tutta la ricostruzione politica fatta dall'onorevole Almirante e dai parlamentari del Movimento sociale italiano-destra nazionale e le argomentazioni dei deputati radicali avrebbero un fondamento: saremmo, in altre parole, di fronte ad un Governo che, braccio secolare dei partiti dell'accordo o almeno dei

due partiti che dovrebbero essere i protagonisti del compromesso storico, volendo più speditamente realizzare una grande intesa come questa, magari mascherata da comitato di liberazione nazionale, ritiene superfluo disturbare i cittadini italiani, avendo già in sé sufficiente forza rappresentativa. Quindi, tanto per cominciare, il Governo rinvierebbe le elezioni come premessa di un regime di progressivo svuotamento del fatto elettorale e della sua conseguente surrogazione con un potere oligarchico. Questo è quanto è stato rappresentato dai colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale nei loro numerosi interventi, nonché dai colleghi del gruppo

In realtà, il Governo non ha inteso soltanto rinviare le elezioni. Vorrei ricordare ai colleghi che altre volte il Parlamento talvolta con legge ordinaria; una volta addirittura con un ordine del giorno, strumento che (non sono un costituzionalista. ma è un ragionamento evidente anche per l'uomo della strada) è giuridicamente meno cogente della conversione in legge di un decreto-legge; ed una volta, per la verità, anche con la conversione in legge di un decreto-legge - ha rinviato sic et simpliciter dei turni di elezioni amministrative. Si è trattato di rinvii puri e semplici, sorretti da motivazioni di ordine squisitamente politico.

Questa volta invece – anche se ogni forza politica ha il pieno diritto di dare al fatto le interpretazioni che ritiene coerenti ed opportune secondo la propria analisi – il rinvio è stato compiuto in collegamento con il tentativo – dico questo perché attualmente è in corso una discussione su tale argomento, e dirò anche perché parlo di tentativo – di razionalizzare o di accorpare le elezioni amministrative.

Per altro, vorrei sottolineare che il problema indubbiamente esiste: non nascondo, cioè, che l'uso del decreto-legge è stato imposto dagli eventi, cioè dal fatto che le discussioni fra i gruppi politici e all'interno dei gruppi stessi – discussioni che sono pane quotidiano della nostra vita politica e delle quali non dobbiamo scandalizzarci, in quanto ormai costituiscono un elemento che nella politologia si dice essere essenziale all'attuale sistema democratico – hanno rimandato una decisione di questo tipo fino ad un limite di tempo che non poteva essere certo superato con semplici disposizioni amministrative, ma

soltanto con un atto legislativo; e, date le circostanze, non si poteva che emanare un decreto-legge.

Non dico che il Governo sia stato entusiasta di emanare questo decreto-legge, anche se ritengo che un decreto-legge concernente il rinvio delle elezioni amministrative per una circostanza collegata ad un fatto non puramente politico, ma eminentemente istituzionale, non sia in sé un atto soltanto « non incostituzionale » - come si è detto, per collocarsi nell'ottica transitoria dei « non », che caratterizza lo attuale linguaggio parlamentare e politico - ma positivamente conforme alla Costituzione, pur se lo strumento del decreto-legge sia da sconsigliare in questi casi, per motivi di opportunità ed anche per evitare le polemiche politiche e i sospetti che ne possono derivare.

Il Governo si è voluto quindi rendere interprete solo di questa esigenza e per questo, contestualmente al decreto-legge, ha proposto un disegno di legge. Si può discutere se sia il caso o meno di riformare il sistema attualmente vigente delle elezioni amministrative (si tratta di materia opinabile): non voglio dire con questo che meno si vota e meglio è; ma anche il fatto elettorale deve avere, per essere funzionale, i suoi ritmi. Diversamente ritengo - e non credo di peccare di antidemocrazia - che possa assumere un carattere scoordinato, anche perché non è che presenti istituzionalmente connotazioni di provinciali elezioni comunali, rarità: (quindi tutto il complesso delle elezioni amministrative); elezioni regionali, tutte a scadenza quinquennale; elezioni politiche, anch'esse normalmente a scadenza quinquennale: elezioni circoscrizionali, che si collegano alle amministrative, anch'esse a scadenza quinquennale. Né sappiamo, inoltre, a quali scadenze verranno indette le elezioni per il Parlamento europeo: ritengo probabile fra i quattro e i cinque anni; quindi, un'altra scadenza presumibilmente quinquennale. E con il 1974, poi, si è cominciato a far uso del *referendum*, mentre vi è una prospettiva fondata che questo strumento sarà usato più frequentemente. Non credo pertanto che nel nostro paese manchino le occasioni di votazioni o di verifica politica.

Per rimanere nel tema delle elezioni amministrative, dirò che in Italia si è votato tutti gli anni dal 1947 al 1977, in primavera

e in autunno, qualche volta solo in una stagione, per elezioni amministrative svoltesi fuori turno, con una media di popolazione interessata di quasi 3 milioni di abitanti l'anno, anche se evidentemente con oscillazioni. Visto che è stato fatto il discorso di Roma, nella sola città di Roma, in 32 anni, si è votato venti volte, con una media quindi di una votazione ogni anno e sette mesi.

Da guando si cominciò, nel 1946, a distinguere i due turni elettorali amministrativi, con le crisi politiche conseguenti alla normalità fisiologica della nostra vita politica e con il cambio di maggioranze, lentamente è aumentato il numero di consigli comunali e di consigli provinciali usciti di turno. Oggi i consigli comunali usciti di turno sono (posso sbagliarmi di qualche unità) 1.728, ed interessano una popolazione di circa 14 milioni di abitanti, mentre i consigli provinciali sono 6 con una popolazione di circa 5 milioni e 700 mila abitanti. Negli ultimi dieci anni sono stati sciolti nove consigli provinciali, undici sono decaduti per dimissioni, variazione territoriale ed altre cause. Nello stesso periodo la media dei consigli comunali sciolti è stata di 34, mentre quella dei consigli comunali decaduti per dimissioni, variazione territoriale ed altre cause, è stata di 107.

Si è quindi progressivamente creato un turno che è destinato a crescere. Chi fa statistica potrebbe indicare il momento in cui il numero dei consigli comunali e provinciali fuori turno giungerà a pareggiare quelli compresi nel turno agganciato alle elezioni regionali.

Si è fatto pertanto un tentativo di dare un minimo di scadenza, cioè di concentrare le elezioni amministrative. Il concentramento delle elezioni amministrative a scadenza quinquennale, intersecato con la scadenza normale delle elezioni politiche, con la scadenza normale delle elezioni europee (che non possiamo prevedere) e con l'uso del referendum, già rende praticamente impegnati i cittadini quasi ogni anno in consultazioni di carattere elettorale. È un progetto che il Governo aveva presentato, ma che in sede di Commissione affari costituzionali non aveva avuto un consenso pieno; si trattava di un disegno di legge piuttosto drastico, ma anche in questo campo bisogna avere le idee chiare. O si rifiuta questa esigenza, almeno nella intensità con la quale essa è stata vista da alcune forze politiche, e - come proposto dall'onorevole La-

briola con una serie di emendamenti che costituiscono, in sostanza, una organica proposta di legge - ci si limita ad eliminare uno dei turni stagionali, prevedendo solamente un turno annuale (o in autunno o in primavera: possibilmente in primavera o in autunno qualora vi fosse concorrenza con le elezioni politiche), oppure questo tentativo di riallineare dopo 32 anni le elezioni amministrative costringe a pagare un certo prezzo. In quest'ultimo caso, cioè, si allungherebbe la durata di alcuni consigli comunali, con il raccorciamento della durata di altri, ed una conseguente stabilizzazione nella normalità della scadenza quinquennale.

Il Governo aveva proposto di fare quanto sopra partendo retroattivamente dal 1975 e operando direttamente per giungere ad una sistemazione in termini più rapidi. In proposito è stata sollevata una questione di ordine politico ed anche costituzionale: cioè è stata sottolineata l'esigenza di non ledere le legittime aspettative acquisite da quei cittadini e anche da quegli eletti che si estendevano per un periodo di cinque anni; quindi il termine è slittato fino al 1980, proiettandosi fino al 2000, termine sul quale si è ironizzato molto. Naturalmente se si prende come base il 1975, il punto di arrivo sarà un determinato anno, mentre, se si parte dal 1980, il punto di arrivo sarà naturalmente un altro.

Poiché è meglio una riforma minore di nessuna riforma, si è ritenuto opportuno (ed il Governo ha aderito a tale proposta) di non giungere ad un accorpamento quinquennale ma all'incirca biennale (che, attraverso un certo meccanismo, avrebbe creato alcuni anni vuoti). Con un certo numero di anni – sia pure maggiore di quello previsto dal Governo – sarebbe arrivata poi la razionalizzazione definitiva delle elezioni amministrative.

In questo contesto è sorto anche il problema delle elezioni circoscrizionali. A tale proposito vorrei ricordare che la tendenza delle forze politiche è sempre stata quella di collegarle alle elezioni amministrative. Tant'è vero che due tentativi (di cui uno realizzato) furono compiuti nel 1971, quando, a firma di alcuni capi gruppo, fu presentato un progetto di legge che non ebbe un esito positivo. Con tale progetto si intendeva indire le elezioni circoscrizionali in concomitanza con il turno amministrativo del 1971. Tuttavia, i tempi non erano ma-

turi e molti colleghi, che ora si fanno legittimamente portatori dell'esigenza di immediate elezioni circoscrizionali, a quell'epoca sostenevano tesi diverse. Per queste ragioni quel progetto non andò in porto.

La stessa legge dell'aprile 1976 era intesa a collegare le elezioni circoscrizionali di quello stesso anno con il concomitante turno elettorale. Poi sopravvenne lo scioglimento anticipato delle Camere, per cui l'ovvia complicazione dell'eccesso di schede indusse a non consultare in sede circoscrizionale gli elettori, avvalendosi delle altre disposizioni sostanzialmente transitorie destinate a permettere le elezioni dei consigli circoscrizionali nell'arco di tempo che partiva da quella data fino alla scadenza dei consigli stessi. Non vedo, quindi, come l'accorpamento delle elezioni circoscrizionali alle elezioni amministrative possa costituire un elemento di debolezza democratica. In fondo, le circoscrizioni sono degli organi di decentramento di una realtà unitaria che è il comune, per cui è logico che anche la relativa consultazione possa avvenire in sede di elezioni comunali.

Per quanto riguarda la distinzione di poteri, che la legge del 1976 prevede tra consigli eletti direttamente dal popolo e consigli eletti in secondo grado, proporzionalmente ai risultati elettorali (però, di fatto, su designazione delle forze politiche e, quindi, dei gruppi consiliari), è un problema che la Camera in sede di emendamenti potrà affrontare, per correggere in via straordinaria la discrepanza, che verrà a crearsi, ove il progetto di legge all'esame del Parlamento venisse approvato.

Queste erano le precisazioni che io volevo fare. Ringrazio vivamente il relatore onorevole Pennacchini del complesso, difficile lavoro compiuto, e non terminato, perché vi sono ancora gli emendamenti da discutere. Ringrazio inoltre, anche a nome del Governo, tutti gli oratori che sono intervenuti, di tutti i gruppi politici, sia quelli che hanno espresso consenso alla nostra iniziativa sia quelli che l'hanno vivacemente criticata, dal punto di vista sia costituzionale sia politico, con valutazioni che il Governo non condivide, ma che appartengono al comune patrimonio della dialettica democratica (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 1777, nel testo della Commissione.

STELLA, Segretario, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali ».

PRESIDENTE. Avverto che tutti gli emendamenti presentati si riferiscono all'articolo 1 del decreto-legge. Se ne dia pertanto lettura.

STELLA, Segretario, legge:

« Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978.

Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

· Al primo comma, sostituire le parole: il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, con le seguenti: che alla data del 26 novembre 1977 decadono dal mandato per decorrenza dei termini di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

1. 1. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: il cui quinquennio di carica scade, con le seguenti: che decadono dal loro mandato quinquennale.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: il cui quinquennio di carica, con le seguenti: il cui mandato quinquennale.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: di carica, con le sequenti: di durata.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: scade, con la seguente: scadrà.

1. 5. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sopprimere le parole da e di quelli che, fino a dalla scadenza del quinquennio.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sopprimere le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise. Al primo comma, sostituire le parole: debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, con le seguenti: siano già decaduti dal mandato o che si trovano in gestione commissariale.

1. 8. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sopprimere le parole: eletti o.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

GUARRA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Vorrei preliminarmente sottolineare come la figura del sottosegretario, dal punto di vista costituzionale, non sia stata ancora precisata. Tale rilievo non vuole assolutamente rappresentare un tentativo di menomazione dell'importanza e della funzione del sottosegretario onorevole Darida. La dottrina dominante prevede che la funzione del sottosegretario di Stato si esplichi in due direzioni: una di carattere amministrativo, relativa alla rappresentanza del ministro nel disbrigo dell'attività ministeriale; l'altra, politica, concernente determinate materie, tra le quali viene posta in risalto la delega a rispondere in Parlamento alle interrogazioni.

È invalso tuttavia l'uso, in questi anni, che il sottosegretario rappresenti il ministro, rappresenti le ragioni del Ministero, anche in occasione della discussione di disegni di legge, cioè di una attività più importante dell'ordinaria amministrazione. E ritengo, in particolare, che la materia del provvedimento al nostro esame - la materia elettorale - avrebbe bisogno della presenza del ministro in quest'aula, proprio perché lo strumento che è stato usato per il rinvio delle elezioni - il decreto-legge è stato da tutti, all'interno del Parlamento e fuori di esso, da esponenti del mondo politico e da personalità del mondo accademico, tacciato di incostituzionalità. L'onorevole Cossiga – dunque –, che è stato a suo tempo docente di diritto costituzionale, poteva almeno venire in quest'aula a dirci le sue ragioni a sostegno della scelta del decreto-legge e della correttezza costituzionale del ricorso a tale strumento nel caso di specie.

Detto questo, vorrei dire qualche cosa all'onorevole Pennacchini, il quale, come al solito, è stato molto garbato, anche quando ha voluto muovere accuse abbastanza pesanti nei confronti di chi ha avuto l'ardire di portare certe argomentazioni contro quelle che sono state da lui portate in Commissione e in Assemblea.

Debbo innanzitutto rilevare, onorevole Pennacchini, che la sua posizione drastica in questa conclusione del dibattito potrebbe al limite non interessarci perché, per la verità, essa è stata più sostanziosa, più corposa nei confronti di quei rappresentanti dei gruppi che avevano chiesto - e tutti quanti abbiamo la certezza, abbiamo le prove che questo risponde al vero - il rinvio delle elezioni e poi hanno «sparato» contro il ricorso al decreto-legge nel caso in esame. Ella ha detto sostanzialmente questo: non rispetto coloro che sono stati favorevoli al rinvio e poi, subito dopo la emanazione del decreto-legge, si sono inalberati per il ricorso a questo strumento legislativo. Poi ha aggiunto: ...

PENNACCHINI, *Relatore*. La sua, onorevole Guarra, è una replica o è una illustrazione degli emendamenti?

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, la prego di attenersi allo svolgimento degli emendamenti, anche per non pregiudicare, con tali sue ulteriori argomentazioni di carattere generale, lo stesso diritto di replica del relatore.

GUARRA. Signor Presidente, vorrei fare un discorso unico.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, faccia pure un discorso unico, ma per illustrare, appunto, gli emendamenti.

GUARRA. Signor Presidente, vorrei soltanto osservare, a proposito di quanto ella ha sottolineato poc'anzi, che poiché il relatore deve esprimere il parere sugli stessi emendamenti, avrà modo, in quella occasione, con il suo solito garbo, di dare una ulteriore risposta.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, la prego ancora di attenersi alla illustrazione degli emendamenti.

GUARRA. Signor Presidente, comunque, per la chiarezza delle posizioni, l'ombra della incostituzionalità sovrasta questa discussione. Anche il relatore e il rappresentante del Governo, poiché la Camera ha espresso con un suo voto il parere di costituzionalità, avrebbero potuto fare a meno di attardarsi sul tema della costituzionalità.

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ne avete parlato tanto voi!

GUARRA. La maggior parte del loro tempo è stata spesa per dimostrare ancora una volta la costituzionalità del ricorso al decreto-legge. Ciò sta proprio a significare che il Governo e il relatore sono chiaramente convinti che la materia di cui stiamo trattando non si prestava a formare oggetto di un decreto-legge.

Certamente, non critichiamo dal punto di vista costituzionale il fatto che si siano rinviate le elezioni. Non credo che la Costituzione abbia stabilito che le elezioni amministrative non si possano rinviare. Né, tanto meno, onorevole sottosegretario, vi è da scandalizzarsi del fatto che, ad un certo momento, si sia proceduto ad un rinvio delle elezioni soltanto attraverso lo strumento dell'ordine del giorno. Certamente, nella gerarchia delle fonti di produzione legislativa, l'ordine del giorno delle Camere sta molto al di sotto della legge di conversione di un decreto-legge. Per altro, mentre l'ordine del giorno approvato da una delle Camere si fonda sulla responsabilità che il Governo assume nel disporre un determinato provvedimento di rinvio delle elezioni, il ricorso al decreto-legge viola il principio costituzionale secondo il quale si può ricorrere a detto strumento soltanto in casi straordinari, di necessità e di urgenza.

Non mi sembra assolutamente attinente al tema la perorazione dell'onorevole Pennacchini, in ordine al rilievo che necessità ed urgenza non rappresentano un dato oggettivo, ma solo da porre in riferimento ad una valutazione del Governo e del Parlamento. Ritengo che tutto ciò si ponga fuori da ogni correttezza costituzionale e legislativa. Non si può, a mio avviso, assolutamente affermare che la Costituzione, all'articolo 77, quando ha dettato

norme in ordine alla adozione di uno strumento che chiamerei «abbreviato» per quanto concerne la formazione delle leggi, abbia inteso riferirsi non ad un concetto di straordinarietà, di necessità e di urgenza in senso oggettivo, ma soltanto ad una straordinarietà, ad una necessità e ad un'urgenza aventi riferimento alla valutazione delle forze politiche.

Tutto ciò si rivela tanto più grave quando ci si trova in un assetto politico generale in cui quasi l'intero Parlamento è su determinate posizioni e la opposizione viene portata avanti solo da una sparuta parte dello stesso. È su queste considerazioni che puntavano quella parte della stampa che si era dichiarata contraria all'adozione dello strumento in questione ed alcune forze politiche che, pur non essendo vicine alle nostre posizioni, hanno parlato di sopraffazione e di regime.

Con riferimento ai singoli emendamenti da noi presentati, preciso subito che puntiamo, nella votazione finale, ad un voto contrario alla conversione in legge del decreto-legge in esame. Per altro, avendo lo stesso trovato il favore della maggior parte di questa Assemblea, riteniamo che con la presentazione, la illustrazione e la votazione degli emendamenti che abbiamo presentato sia possibile rendere detto provvedimento meno ostile agli interessi sostanziali dei cittadini interessati dalle elezioni che si sarebbero dovute svolgere.

L'articolo 1 del decreto-legge è preceduto da un preambolo che dice, tra l'altro: « Considerata la necessità di provvedere ad una concentrazione in un unico turno annuale delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali, al fine di evitare la frequente convocazione del corpo elettorale e, nel contempo, un aggravio della spesa pubblica... » (si parla, in materia, della necessità cui fa riferimento l'articolo 77 della Costituzione); « ritenuto che, per la determinazione dei criteri in base ai quali devono essere indette le elezioni di cui sopra, occorre fare ricorso a nuove disposizioni di legge; ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more della predisposizione della nuova disciplina e nell'intento di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, di disporre il rinvio delle elezioni per i consigli provinciali e comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, nonché di quelle per il rinnovo delle amministrazioni degli enti locali in atto retti a gestione commissariale, a seguito di scioglimento o decadenza dei rispettivi consigli ovvero per altre cause; sentito il Consiglio dei ministri; sulla proposta del ministro dell'interno »...

A me sembra che proprio in tale motivazione sia insita la dimostrazione della mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, che autorizza il ricorso al decretolegge. La necessità e l'urgenza ora non deriverebbero da una posizione di carattere oggettivo che renda impossibile il verificarsi delle elezioni. Si potrebbero citare a questo proposito - Dio non voglia - i casi di calamità naturali, di complicazioni a livello internazionale, eccetera: in tali casi, la necessità e l'urgenza impedirebbero di svolgere le elezioni. Aggiungerò l'esempio dello svolgimento di un censimento generale, nel corso del quale gli uffici delle amministrazioni non possono essere oberati anche dagli adempimenti elettorali. In questo caso, però, abbiamo una motivazione di carattere politico, relativa al particolare momento politico, alla gestione di una determinata forma di cooperazione politica, quale è l'accordo a sei ed il clima della non sfiducia. Ora, per non turbare tale clima, non si vuol tenere una campagna elettorale che inasprirebbe i toni della polemica; che farebbe assumere ad ogni partito i suoi veri connotati con la conseguenza di una minore predisposizione all'accordo ed alla sopportazione di una situazione anomala come quella odierna. In tutto questo non può certo riconoscersi un caso di necessità ed urgenza, secondo l'articolo 77 della Costituzione.

Ecco perché l'onorevole relatore, brillantemente, diceva che la necessità e l'urgenza non debbono essere di carattere soltanto oggettivo, ma devono rientrare nella valutazione delle forze politiche; ciò dimostra la sua bravura nella presentazione, nel sostegno di questo provvedimento, ma non può certamente rappresentare quella sostanza che deve essere invocata per armonizzare gli atti legislativi del Parlamento con la Costituzione.

Per entrare brevemente nel merito e giungere al termine della illustrazione di questi nostri emendamenti, citerò l'articolo 1 del decreto-legge: « Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali, il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977, e di quelli che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto

debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del quinquennio, sono rinviate ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 ». Vogliamo proporre, con l'emendamento 1. 1, di sostituire alle parole: « il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977 », le altre: « che alla data del 26 novembre 1977 decadono dal mandato per decorrenza dei termini di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 ». Vediamo cosa recita tale articolo 2 della legge n. 663.

PENNACCHINI, Relatore. Ella vuol sostituire la zuppa con il pan bagnato!

GUARRA. C'è poco da ridere: vero è che siamo abituati a vedere non dico violare le leggi, ma a vederle modificare frequentemente, perché la legge può tutto. Gli inglesi dicevano che con la legge si può fare tutto, tranne che trasformare l'uomo in donna; ora invece lo si fa con decreto-legge (Si ride). Abbiamo letto sui giornali in questi giorni che, dopo una certa operazione, un personaggio ha modificato il proprio nome, da Giovanni in Giovanna...

ROMUALDI. Avrà due esperienze, invece che una sola!

GUARRA. Nemmeno questo limite esiste più, per la trasformazione dell'uomo in donna!

Tutto si può fare con la legge, dicevo, tranne che violare i principi fondamentali della Costituzione, tanto è vero che esiste una Corte costituzionale che presiede al controllo della rispondenza della legislazione ordinaria ai principi costituzionali.

Dice dunque l'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663: « I consigli comunali ed i consigli provinciali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente ». Il nostro emendamento vuole porre in evidenza che non si deve far riferimento soltanto a questo primo comma, ma anche al secondo, che dallo stesso primo comma viene richiamato. Tra l'altro, si deve notare che la legge n. 663 del 1964 ha per oggetto modificazioni alle norme relative all'elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per l'elezione

dei consigli provinciali, di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122 e 10 settembre 1960, n. 962. Non soltanto di un accorpamento delle date elettorali (quello in nome del quale si vuol commettere il delitto del rinvio delle elezioni) vi sarebbe bisogno, quanto di un accorpamento della legislazione elettorale, che è estremamente frammentaria, tanto da porre problemi assai difficili ai prefetti, ai presidenti dei seggi ed a tutti coloro che debbono operare in materia elettorale; ciò perché non esiste ormai più un testo unico delle disposizioni in materia, ma ci si trova di fronte ad una miriade di norme che si accavallano, che annullano o fanno rivivere precedenti disposizioni.

Tornando, comunque, all'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, occorre tener presente che il secondo comma, che come abbiamo visto è esplicitamente richiamato dal primo comma, dispone quanto segue: « Essi - con riferimento ai consigli comunali e provinciali - esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma». Si aggiunge infine che le norme dei commi ricordati non si applicano ai consigli comunali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della legge citata. Da ciò si ricava che non ci troviamo di fronte ad un quinquennio di durata in carica, ma ad un periodo inferiore, che può elasticamente oscillare, essendo il suo compimento compreso tra la quarta domenica precedente lo spirare dei cinque anni e la domenica della settimana di scadenza.

Riteniamo, quindi, molto più corretto dal punto di vista della formulazione legislativa e molto più funzionale in relazione alle finalità del provvedimento adottare, in luogo dell'espressione « il cui quinquennio di carica scade il 26 novembre 1977 », contenuta nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge in esame e riferita ai consigli comunali e provinciali, l'espressione « che alla data del 26 novembre 1977 decadono dal mandato per decorrenza dei termini di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663 ».

Il nostro secondo emendamento 1. 2 propone di sostituire. al primo comma dell'articolo 1, le parole: « il cui quinquennio di carica scade », con le altre: « che decadono dal loro mandato quinquennale ».

Onorevole Pennacchini, ella, che è profondo conoscitore del diritto, saprà che anche in questo campo vale quello che diceva Kant, secondo cui la forma e la sostanza sono ugualmente importanti, perché la sostanza senza la forma è cieca e la forma di forma, che sembrano problemi di lana caprina, sono invece questioni di profonda sostanza, perché la sostanza si esterna e si manifesta appunto attraverso quella forma. Ora, questa può forse sembrare una esercitazione ostruzionistica, mentre esercitazione ostruzionistica non vuole essere. Una cosa e dire: «il cui quinquennio di carica scade », un'altra è dire: « che decadono dal loro mandato quinquennale». Dal proprio mandato quinquennale si può infatti decadere prima della scadenza dei cinque anni.

PENNACCHINI, Relatore. Vorrei che mettesse questo emendamento in relazione con il precedente, perché tutto quello che ha detto per il primo si può riferire anche al secondo.

GUARRA. È esatto. Guardi, qui ci vorrebbe l'onorevole Santagati. Se ben ricorda, lei era membro di questa Camera quando noi portavamo avanti l'ostruzionismo nei confronti della legge elettorale regionale. L'onorevole Santagati tenne impegnata l'Assemblea per un'ora, e credo che riuscì ad assolvere il suo compito, quello di spiegare che differenza ci fosse tra « cinque anni » ed « un quinquennio ». Io non ho le capacità dell'onorevole Santagati, per cui, non abbiate timore, non parlerò per un'ora per dare questa spiegazione. Però posso dire, ripeto, che altro è dire: « il cui quinquennio di carica scade », altro è dire: « decadono dal loro mandato quinquennale ».

I consigli, infatti, possono decadere per una causa qualsiasi; per esempio, perché vengono sciolti d'autorità. Non so se, con le nuove disposizioni della legge n. 382, competa sempre al Presidente della Repubblica lo scioglimento dei consigli comunali, ovvero competa al presidente della regione. I consigli, ancora, potrebbero decadere per dimissioni di tutti i componenti. È così configurabile una non perfetta rispondenza della dizione della legge « il cui quinquennio di carica scade » al caso in cui i membri dei consigli decadano dal loro mandato.

Come vede, onorevole relatore, non è assolutamente una questione di lana capri-

na, ma una questione di forma, che diventa poi questione di sostanza.

È chiaro che questi nostri emendamenti sono alternativi: nel caso che non vengo accolto l'uno, cioè, vi è l'altro di supporto, che decade qualora venga approvato il primo. Il nostro successivo emendamento 1. 3 propone appunto di sostituire, al primo comma, le parole « il cui quinquennio di carica » con le parole « il cui mandato quinquennale ».

L'emendamento 1. 4 propone di sostituire, sempre al primo comma, le parole « di carica » con le altre « di durata ». Non c'è bisogno di spendere molte parole per dire che altro è la carica, altro è la durata.

L'emendamento 1. 5 può sembrare veramente formale; si tratta di dire « scadrà » anziché « scade ».

L'emendamento 1. 6 propone di sopprimere le parole da « e di quelli che » sino a « dalla scadenza del quinquennio ». Credo che veramente non occorrano molte parole per illustrare questo emendamento.

L'emendamento 1. 7 mira a sopprimere le parole « all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto », che sarebbero completamente superflue in caso di approvazione del nuovo testo del primo comma.

L'emendamento 1. 11 non ha bisogno di essere illustrato.

L'emendamento 1. 8 - con il quale proponiamo di sostituire le parole « debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza del guinguennio » con le parole « siano già decaduti dal mandato o che si trovano in gestione commissariale » - vuole precisare quali possono essere i motivi, diversi dalla scadenza del quinquennio, che giustificano nuove elezioni. Nel testo del decreto-legge si rimane nel vago, parlando di motivi diversi dalla scadenza del quinquennio; il nostro emendamento precisa con chiarezza che i consigli debbono essere già decaduti dal mandato oppure trovarsi in gestione commissariale.

L'emendamento Pazzaglia 1. 9 è il più semplice di tutti: si tratta di sopprimere le parole: « eletti o ».

Ho terminato l'illustrazione di questi nove emendamenti ma vorrei, per due minuti soltanto, richiamare l'attenzione della Assemblea per dire che se questi emendamenti vengono valutati in sé stessi, nei confronti di un decreto-legge quello che conta da parte della opposizione è soltanto so-

stenere una battaglia al fine di impedirne la conversione in legge, e non tanto per emendare. Noi ci opponiamo alla conversione di questo decreto-legge prima di tutto per il rispetto della Costituzione che tutti dobbiamo avere, e in secondo luogo per una valutazione di carattere politico del momento attuale.

Non vorrei pronunziare qualche cosa di disdicevole dal punto di vista giuridico, dicendo che anche la costituzionalità può avere un valore relativo in determinati momenti politici. Il rappresentante del Governo ha ricordato il caso in cui le elezioni sono state rinviate mediante l'approvazione di un ordine del giorno. Ma quale era lo schieramento politico in questa Assemblea in quella occasione? Vi era una numerosa opposizione, che era quella del gruppo parlamentare comunista, e vi era anche la nostra opposizione di destra, sia pure in termini più modesti. Oggi, invece (ecco perché alcuni pubblicisti ed alcuni costituzionalisti hanno parlato di «timore di regime », di sopraffazione di regime), questo provvedimento viene adottato in un momento in cui vi è l'unanimità dei consensi su di una formula politica che non è neppure di fiducia, ma di non sfiducia. Quindi, su di una formula di fiducia al Governo, che è già scorretta dal punto di vista costituzionale, si compie una nuova forzatura della Costituzione.

È questo che abbiamo voluto rilevare nei nostri interventi in sede di discussione sulle linee generali, ed è soprattutto questo che vogliamo rimarcare con l'illustrazione dei nostri emendamenti (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: all'ultima domenica del mese di maggio del 1978.

1. 32. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o

giugno del 1978, con le seguenti: alla prima domenica del mese di giugno del 1978.

1. 33. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: alla seconda domenica del mese di giugno del 1978.

 34. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: alla terza domenica del mese di giugno del 1978.

1. 35. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: all'ultima domenica del mese di giugno del 1978.

36. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
 Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
 Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
 Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: dei mesi di maggio o giugno, con le se-guenti: del mese di aprile.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: dei mesi di maggio o giugno, con le seguenti: del mese di aprile o maggio.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sopprimere le parole: o giugno.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una domenica fra il 30 maggio ed il 30 giugno 1978.

Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
 Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
 Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
 Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una domenica fra il 10 maggio ed il 20 giugno 1978.

 38. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Sopprimere il secondo comma.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Al secondo comma, sostituire le parole da: Fino alla data nella quale saranno indette, a: dei Consigli comunali, con le seguenti: Fino alla prima domenica di maggio del 1978.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi, Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al secondo comma, sostituire le parole: nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni, con le sequenti: delle elezioni.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise. Al secondo comma, sopprimere la parola: comunque.

 Santagati, Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nell'ambito delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige.

Lo Porto, Miceli Vito, Santagati, Trantino, Almirante, Pazzaglia, Baghino, Bollati, Del Donno, Franchi, Guarra, Rauti, Romualdi, Servello, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego, onorevole Franchi, di attenersi al tema e di non riaprire la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Onorevoli colleghi, mi rendo conto – così come i colleghi – di come non sia facile, anche tecnicamente, emendare un disegno di legge di conversione di un decreto-legge.

Nell'accingermi a svolgere il blocco degli emendamenti che l'amabilità del Presidente ha voluto indicare, mi permetterò di sottolineare un fatto accaduto poco fa. Noi stiamo presentando degli emendamenti al disegno di legge di conversione in legge del decreto. Che cosa è accaduto? È accaduto - nei nostri emendamenti vi è la risposta a tutto quello che siamo andati dicendo in questi giorni - poco fa, il divorzio più clamoroso: sino a questo momento abbiamo discusso il disegno di legge di conversione del decreto ed il disegno di legge per l'accorpamento. Ora, c'è il divorzio. Il disegno di legge concernente l'accorpamento viene accantonato e va avanti soltanto il progetto di legge riguardante il rinvio delle elezioni, puro e semplice, e i nostri emendamenti sono, appunto, emendamenti anche tecnicamente difficili perché siamo vincolati al disegno di legge di conversione del decreto. Evidentemente era indispensabile sottolineare che non si fa un puro e semplice rinvio di un importante turno elettorale, ma il rinvio di un turno elettorale è uno strumento, un mezzo per arrivare al grande fine della cosiddetta « ra-

zionalizzazione ». E l'onorevole sottosegretario ha ben detto che se si fosse trattato solo di rinviare il turno elettorale avrebbero ragione i rappresentanti del Movimento sociale italiano! Qui si tratta, invece, di razionalizzare, di fare l'accorpamento.

Intanto cominciamo col dire che il disegno di legge sull'accorpamento entra nei cassetti.

ROMUALDI. Si è scorporato.

FRANCHI. Si è scorporato. Quanto ci starà? Onorevole sottosegretario, c'è forse l'impegno di votarlo insieme all'altro giovedì sera? Ho la vaga impressione che quel disegno sull'accorpamento resterà nei cassetti e che intanto il Governo, cioè la maggioranza, si metta in mano la cosa fondamentale: il rinvio del turno di novembre. E per l'accorpamento, tanto si parla degli anni '78, '79, '80, '90 e fino al 2000, c'è tempo! Ecco dove siamo: a questo punto. Intanto approviamo il rinvio.

ROMUALDI. Passata la festa...

FRANCHI. E il ritmo delle elezioni continuerà. Abbiamo apprezzato quanto ci è stato detto, per la forma, per il garbo con il quale ci è stato risposto, e mi guardo bene dal compiere un intervento di discussione generale, anche perché il Presidente non me lo permetterebbe, ma vorrei introdurre semplicemente un discorso di illustrazione complessiva degli emendamenti, e poi rapidamente li chiarirò uno per uno.

Questa è la realtà che ci circonda e con questo sistema non si raggiungerà l'obiettivo di porre al ritmo degli altri i 1.728 comuni usciti dal turno o i 6 consigli provinciali pure usciti dal turno; anche perché resta poi ancora da spiegare, terminato il dibattito di carattere generale, che cosa sia questo ritmo e che cosa sia questo turno, visto che non è che il consiglio comunale, scaduto per termine ordinario o per situazione patologica, attraverso lo scioglimento e quindi la nomina del commissario, sia poi chiamato a votare con il turno generale. Quell'autonomia locale seguiva il proprio autonomo turno ed il ritmo era quello. È nel fluire di tanti ritmi l'esaltazione delle autonomie!

Ora, il tentativo della razionalizzazione, che è preso invece a pretesto per il rinvio puro e semplice delle elezioni, porta a un fatto politico molto semplice, e cioè che quattro o otto – eravamo anche noi ansiosi di sapere esattamente quanti sono, ma quattro mi sembra sia la cifra ufficiale, che diventa otto se si considerano i consigli circoscrizionali – milioni di elettori non votano.

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Quelli sono oscillanti, mentre quattro sono fissi.

FRANCHI. D'accordo, pressappoco da quattro a otto. Quindi un grosso turno elettorale: oltre 750 comuni, di cui 4 capoluoghi di provincia, compresa Trieste.

Non si raggiungerà, quindi, la stabilità che si dice di voler raggiungere, e negli interventi che noi abbiamo sentito – non da questi banchi – è sempre apparsa chiara, anche se nascosta o da tesi giuridiche o da altre argomentazioni, la volontà politica di rinviare. Infatti l'onorevole Pennacchini, al quale è difficile non essere sincero, anche questa sera ha detto che, insomma, sull'ammissibilità dello strumento decide il Parlamento. E ne ha detta un'altra di verità, anche questa sera, l'onorevole Pennacchini, dicendo che quando si è scelta una strada, quella del rinvio, quella strada è inscindibile dall'altra strada del decreto.

È un'altra verità: ha ragione l'onorevole Pennacchini.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, devo dirle che sono molto stupito, perché sto sentendo che lei in pratica riprende la discussione sulle linee generali. Lei mi insegna – avendo alle spalle più legislature di me – che l'illustrazione degli emendamenti consiste nel dare ragione delle proprie proposte di modifica ed eventualmente, poi, di trarre da queste motivo di argomentazione. Non si può riprendere un discorso di carattere generale.

Intendo essere quanto più possibile comprensivo, ma non posso consentire ciò che è contrario alle regole che devono presiedere ai nostri lavori. La prego quindi di limitarsi a parlare degli emendamenti.

FRANCHI. Le do ragione, signor Presidente, e sono perfettamente consapevole della giustezza delle sue argomentazioni. Le faccio però presente che è mia intenzione guadagnare tempo, illustrando in primo luogo i motivi che sono alla base dei nostri emendamenti. Dopo di che, in cinque minuti potrò sbrigare l'esposizione delle singole proposte di modifica.

PRESIDENTE. Devo intendere che lei si ripromette di insistere nello svolgere un intervento di carattere generale?

FRANCHI. Assolutamente no, signor Presidente, ma devo pur introdurre il discorso, perché l'insieme dei nostri emendamenti è ovviamente agganciato a determinati principi e criteri. Pur dandole quindi perfettamente ragione, non ritengo di essere fuori tema se faccio una premessa, in quanto lei sa bene che questa nostra è una battaglia alla quale si è costretti dopo aver perso quella di prima linea: poiché ho la vaga impressione che non passerà la nostra proposta di non convertire questo decreto (visto che, a conti fatti, soltanto una modesta minoranza di questa Assemblea sostiene questa tesi), è logico che la mia parte desideri perfezionare un testo che non può piacerle e che non risponde a nessuna delle esigenze che si proclama di voler sodisfare.

Quali sono, dunque, i principi fondamentali ai quali cerchiamo di agganciarci presentando tutti questi emendamenti? Innanzitutto, quello di rendere più determinata possibile la scadenza del mandato.

Come vede, signor Presidente, sono nel tema, in quanto siamo già passati dalla tesi principale a quella subordinata.

Volete la razionalizzazione? D'accordo, ma allora cercatela determinando al massimo la data di scadenza e non lasciandola nel vago. Noi quindi chiediamo che si fissi una data certa di scadenza, perché solo così si può razionalizzare. Non vedo perché ci si debba preoccupare di fissare un periodo di due mesi, dicendo che poi, di volta in volta, il Governo potrà così tenere conto di vari fattori contingenti e determinare la domenica in cui far svolgere la consultazione. Questa genericità non risponde certo al criterio – sostenuto non da noi ma da voi – della cosiddetta razionalizzazione.

E passiamo al cosiddetto accorpamento delle scadenze: mon è certo una cosa che si può ottenere stabilendo scadenze (quadriennali, quinquennali o sessennali) vaghe e non precise. Qual è il secondo principio in base al quale chiediamo che ci si riferisca soprattutto a quei consigli di durata quadriennale? Perché domandiamo che sia precisata la domenica di scadenza, senza riferirsi genericamente ad una stagione? Perché riteniamo necessario pensare alla programmazione dei consigli. Le amministrazioni locali debbono stabilire un proprio programma e devono sapere che un dato

giorno le loro funzioni vengono a cessare, e non pensare genericamente di terminare il proprio mandato in una certa stagione di un certo anno. Due mesi sono tanti e lunghi per una civica amministrazione; in due mesi si possono fare molte cose, e due mesi possono servire a completare un programma avviato. Quindi, è necessario che esista una previsione certa.

Il terzo criterio che ci ispira attiene ad un altro soggetto. Prima parlavamo della amministrazione, che ha diritto di sapere con esattezza quanto duri il suo potere. Ma c'è anche un altro soggetto: la comunità degli amministrati, che deve sapere quale sia la durata dell'amministrazione che le sta di fronte. Ciò è necessario, in quanto ogni membro della comunità tende a programmare anticipatamente l'organizzazione della propria sfera di interessi: ogni membro deve conoscere l'entità di questa durata - naturalmente a prescindere da situazioni patologiche non prevedibili - al fine di elaborare il proprio singolo programma: il programma dell'individuo, il programma della famiglia, il programma della piccola azienda commerciale, il programma dell'artigiano, il programma della comunità locale.

Il quarto criterio che presiede al nostro desiderio di portare alle logiche conseguenze il discorso della razionalizzazione deriva dalle date previste per il referendum. Tali date cadono nello stesso periodo, e cioè in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Non vorremmo che, lasciando nel vago e nel generico e ipotecando la scadenza nei due mesi, dovessimo creare l'ennesimo ostacolo allo svolgimento dei referendum. E allora stabiliamo quale domenica occupare per il turno delle elezioni amministrative, in modo da uscire dall'equivoco. Mi sembra che questa osservazione non sia di poco conto. Infatti, la procedura di svolgimento dei referendum ha già tanti intoppi che è difficile ipotizzame uno a scadenze relativamente brevi.

Non vorremmo che il *referendum*, questo importante istituto che potrebbe diventare una delle basi del rinnovamento di questa democrazia, venisse avvolto nelle pastoie degli impedimenti. E non vorremmo certo aggiungerne ancora un altro.

Con il nostro emendamento 1. 32, abbiamo proposto di sostituire la vaga dizione « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 » con la più precisa previ-

sione relativa « all'ultima domenica del mese di maggio del 1978 ». Abbiamo fatto questa proposta tenendo conto dei criteri ispiratori del complesso dei nostri emendamenti.

Se ci fossimo proiettati nella tipica mentalità ostruzionistica - gli onorevoli colleghi mi daranno atto che in altre occasioni abbiamo fatto di queste cose, valendoci del resto di strumenti che il regolamento ci consente - non sarebbe stato per noi difficile moltiplicare gli emendamenti di questo tipo. Abbiamo voluto, a titolo indicativo, stabilire alcune domeniche di questo periodo. Fra l'altro, non si vede perché nel nostro paese non si debbano prevedere anche altre stagioni per il voto. Non credo neppure che la pioggia costituisca una preoccupazione per la democrazia cristiana! Forse questo poteva essere un discorso accettabile molti anni fa, mon oggi. Il nostro è un paese nel quale la gente vota, nel quale non c'è disaffezione. Del resto, i dati delle ultime elezioni scolastiche hanno dimostrato - e se ne deve prendere atto con compiacimento - che la gente va volentieri a votare. Il popolo sente dunque questa volontà di partecipare; il guaio sarà quando capirà che in quell'attimo, nell'attimo del voto, si esaurisce tutto. Mi auguro che ciò non avvenga mai, che la partecipazione diventi veramente compartecipazione alla gestione del potere e non esercizio puro, semplice e meccanico di un voto che poi, messo nelle mani degli intermediari, fa dimenticare la volontà di chi lo esercita. Comunque, nessuno può avere timore di questa disaffezione, perché è una realtà, grazie a Dio, lontana da tutti noi e ne abbiamo avuto la prova appunto anche in questi giorni.

Abbiamo sentito che si continuerà a votare spesso per lunghi anni, fino al giorno ideale in cui si voterà una volta ogni cinque anni. Ma, onorevole sottosegretario, nel suo discorso non c'era la previsione dello scioglimento. Nessuno pensa infatti di cancellare dalla nostra legislazione l'istituto del commissario. Che faremmo altrimenti? Non scioglieremo più le amministrazioni, anche quando andranno male? Certamente no. Quindi temo – come dicevo prima – che la razionalizzazione resterà nel cassetto.

Ecco il motivo per il quale abbiamo indicato la prima domenica del mese di giugno o la seconda. In questo modo lasciamo un ampio spazio, sicuramente libero, per l'esercizio del *referendum*. Si tratta di tornate parziali, almeno per lunghi anni. Non

si potrà dire, dunque, che c'è un turno amministrativo e quindi non si può fare il referendum. No, il referendum va fatto, come dice la legge, tra il 15 aprile e il 15 giugno; no i ipotechiamo, per la scadenza di un turno parziale amministrativo, una domenica precisa, che abbiamo indicato nella prima domenica del mese di giugno (emendamento 1. 33) o nella seconda domenica del mese di giugno (emendamento 1. 34) e quindi ci resta ampio margine per lo svolgimento dei referendum. Non mettiamo quindi i bastoni fra le ruote alla possibilità dello svolgimento di uno o più referendum.

Naturalmente, con i nostri emendamenti, abbiamo coperto tutto il mese di giugno in alternativa, quindi anche la terza domenica e la quarta del mese di giugno.

PENNACCHINI, Relatore. Peccato che non ce ne sia una quinta!

PAZZAGLIA. Bisognerebbe guardare il calendario, onorevole Pennacchini!

FRANCHI. Sì, ci vorrebbe il calendario alla mano. Comunque il nostro emendamento parla dell'ultima domenica del mese di giugno.

Nell'emendamento 1. 18 viene invece ipotizzato anche il mese di aprile. Perché si deve parlare solamente di maggio o di giugno? Possiamo anche prevedere che le elezioni possano svolgersi nel mese di aprile. Più di metà dell'Italia in febbraio è già in piena primavera; tuttavia non abbiamo presentato emendamenti anche per il mese di febbraio, ma il mese di aprile lo abbiamo preso in considerazione. In questo caso, se noi sostituissimo ai mesi di maggio e di giugno il mese di aprile, verremmo a prendere solo 15 dei giorni destinati allo svolgimento dei referendum, per cui un mese e mezzo intero rimarrebbe sicuramente libero per l'eventuale svolgimento dei referendum.

Tra quelli che ho illustrato, ritengo che l'emendamento 1. 18 sia forse il più fondato. Infatti il mese di aprile è un mese buono; siamo in piena primavera, per cui la prima o la seconda domenica ci consentirebbero di liberare tutti e due gli altri mesi.

POCHETTI. È bello anche il mese di maggio!

FRANCHI. E vengo subito anche al mese di maggio. Infatti – come suggeriva l'onorevole Pochetti – era giusto prevedere, al posto dei due mesi di maggio e di giugno, i mesi di aprile e maggio, guadagnandone uno. Quindi, deduco che su questo emendamento vi sarà il voto favorevole del gruppo comunista.

Non volendo prendere in considerazione nessuno dei nostri emendamenti, si potrebbe – anziché lasciare nel vago e nel generico quel periodo di tempo – restringere l'area dell'indeterminatezza, ipotecando un solo mese, anziché due, di un determinato anno. In questo senso suggeriamo di eliminare le parole « o giugno », per cui resterebbe solamente il mese di maggio.

Con l'emendamento 1. 37 suggeriamo di sostituire le parole: « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 », con le altre: « ad una domenica fra il 30 maggio ed il 30 giugno 1978 ». Questo emendamento è simile ai precedenti, pur essendo meno determinato.

L'emendamento 1.38 restringe ancora quest'area di tempo: si prende in esame il periodo di tempo tra il 10 maggio e il 20 giugno, allo scopo di ridurre al massimo l'area della genericità e della indeterminatezza.

L'emendamento 1. 24 è soppressivo di tutto il secondo comma; ci troviamo su un piano diverso, anch'esso di un certo rilievo. Il ragionamento è molto semplice: voi avete inventato (e sappiamo chi), avete pubblicizzato, reclamizzato, esaltato i consigli circoscrizionali (noi abbiamo contestato che costituisse una conquista l'istituzione dei consigli circoscrizionali eletti dal popolo); ora a distanza di un anno - la legge è del 1976 - vi rimangiate tutto. Già alcune grandi città d'Italia hanno applicato la legge e hanno eletto direttamente i consigli circoscrizionali; ed ora, con legge, introducete il divieto della elezione diretta di tali consigli.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge recita: « Fino alla data nella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali, non possono comunque aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali ». Non riusciamo a comprendere la logica di questa norma: e soprattutto non riusciamo a comprendere la logica del vostro comportamento: un anno fa avete varato una leg-

ge, trionfalisticamente annunciata, per dare il via a queste elezioni e poi, a distanza di dodici mesi, ne stabilite il divieto!

Desidero fare una parentesi, tra l'altro perfettamente attinente all'emendamento in questione. In sede di eccezione di legittimità costituzionale, non abbiamo gridato allo scandalo per la non elezione dei consigli circoscrizionali, che non hanno, per altro, tutela costituzionale. Però voi li avete voluti, li avete inventati, in nome della partecipazione e di altre mille cose; ed ora alcuni consigli, quelli già nati, si trovano in una situazione diversa da quelli che verranno eletti. Questi ultimi, infatti, nasceranno in una forma ibrida, creando tutte quelle diversità e disparità che noi abbiamo sottolineato. A proposito di tali limiti, oggi il relatore nella sua replica non ha dato risposta. L'onorevole Pennacchini ha affermato che non si viola il diritto di nessuno con brevi spostamenti di scadenze; però non ci ha dato una spiegazione sulle differenziazioni tra consigli privilegiati (con una durata di sei anni) e consigli minorati (con una durata di quattro anni).

Riteniamo che il nostro emendamento soppressivo, da questo punto di vista, abbia bisogno di una spiegazione e di un chiarimento. Voi avete stabilito che « comunque » non debbano aver luogo elezioni di consigli circoscrizionali. Ma a chi danno noia questi consigli circoscrizionali? Come intendete sanare le situazioni in atto? Come vi regolerete con i comuni che hanno già indetto le elezioni, a norma di legge? Mi auguro che sul nostro emendamento convergano anche quelle forze politiche che vogliono il rinvio del grande turno di novembre. Sembra quasi che si abbia paura che le elezioni dei consigli circoscrizionali siano eguali a quelle per il rinnovo dei consigli comunali. Poiché l'elezione dei consigli circoscrizionali, specialmente in una grossa città, è un dato politico, voi volete sfuggire a qualsiasi indicazione politica, di orientamento politico, che nasca dall'elettorato italiano. La verità è questa: voi volete sfuggire al giudizio del popolo italiano, sia pure parziale, sia pure di un piccolo paese, perché in un momento come questo, dopo gli avvenimenti che ci sono stati e soprattutto con il grande, storico avvenimento in corso, che è quello del compromesso storico, temete che il giudizio di un piccolo paese possa essere interpretato, non come legato

al fatto locale, al fatto amministrativo o al fatto politico locale, ma come influenzato dalla politica di carattere nazionale. Se poi ne prendiamo tanti di questi esempi, allora si può avere il *test* politico al quale voi volete sfuggire.

Ecco il motivo per il quale, dal punto di vista della vostra logica, cioè della logica dell'arbitrio di rinviare un importante turno elettorale, rinviate anche le elezioni dei consigli circoscrizionali. Per questo chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo.

Vengo all'emendamento 1. 25, che tende a sostituire al secondo comma le parole da: « Fino alla data nella quale saranno indette », a: « dei consigli comunali », con le altre: « Fino alla prima domenica di maggio del 1978 ».

Volete proibire queste elezioni o volete proclamarne la sospensione? Anche qui, uscite dal generico! Perché lasciare l'indeterminatezza? Almeno, cerchiamo di limitare al massimo il vostro arbitrio. Proponiamo perciò un emendamento limitativo che stabilisce un termine, cioè la prima domenica di maggio del 1978. Comunque, potrebbe essere stabilita anche la seconda domenica del mese di maggio.

PENNACCHINI, Relatore. Con un subemendamento.

FRANCHI. Certo, con un subemendamento, e siamo ancora in tempo.

PENNACCHINI, *Relatore*. È stata una dimenticanza. Gli emendamenti sarebbero stati 152 invece che 151.

FRANCHI. L'emendamento 1. 26 vuole, invece, al secondo comma, sostituire le parole: « mella quale saranno indette, a norma del comma precedente, le elezioni », con le altre: « delle elezioni ». Si tratta di un emendamento formale che attiene anch'esso al secondo comma. Tutti questi emendamenti, ovviamente, sono subordinati, perché noi chiediamo la totale soppressione del secondo comma. Siamo poi passati ad alcune ipotesi subordinate, di cui una è questa.

Con l'emendamento 1. 27 chiediamo di sopprimere nel secondo comma la parola: « comunque ». Le chiedo, onorevole relatore, perché mai avete scritto questa parola nel secondo comma?

PENNACCHINI, *Relatore*. Perché vi sono anche le elezioni indirette, onorevole Franchi, non solo quelle dirette.

FRANCHI. È detto: « Non possono comunque avere luogo le elezioni dei consigli circoscrizionali ».

PENNACCHINI, Relatore. Né dirette, né indirette: a quello si riferisce il termine « comunque ».

FRANCHI. Quando dicevamo che vi siete rimangiati tutta la legge del 1976 eravamo dunque nel vero. Siamo al blocco totale dei consigli circoscrizionali. Le dirò che, nel dramma politico che si crea con un precedente di questo genere, almeno questa non è una sfortuna, perché mi auguro che possiate fare in tempo a rivedere tutto il meccanismo dei consigli circoscrizionali. Infatti, ho la vaga impressione che non aggiungeranno efficienza alle tanto inefficienti autonomie locali, ma creeranno delle grosse complicazioni. Qui c'è il blocco totale, quindi siamo autorizzati, con il vostro permesso, ad andare in giro a dire che un anno fa, quando avete fatto quella legge, dormivate o vi siete sbagliati. E perdonatemi se andremo anche a dire che evidentemente avevamo perfettamente ragione noi, quando l'abbiamo combattuta strenuamente, quella legge, non con una battaglia ostruzionistica, ma con atteggiamenti e interventi seri, quando vi dicevamo che non era il caso di tentare di risolvere i problemi delle autonomie locali attraverso la disgregazione di quello che rimane delle nostre autonomie.

L'ultimo degli emendamenti che ho il compito di illustrare, l'1.28, è di notevole rilievo. Proponiamo con lo stesso di aggiungere un comma, che precisi che le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nell'ambito delle regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige. Il discorso in materia potrebbe davvero essere lungo. Il concetto di razionalizzazione cade di fronte alle cinque regioni a statuto speciale. L'armonizzazione cui si fa riferimento, ove la si vol'esse realmente raggiungere, troverebbe sempre questa - per usare una espressione dei colleghi della maggioranza - apparente disarmonia: alle regioni a statuto speciale non è, infatti, possibile imporre scadenze elettorali. Tra le regioni a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige è, poi, regione « spe-

cialissima»: possiede le uniche due province italiane dotate di speciale autonomia (sappiamo che non esiste più che di nome la regione in questione; basta guardare al bilancio della stessa, alla sua irrilevanza, soprattutto con riferimento al bilancio della provincia autonoma di Bolzano). Le norme di cui sopra non toccano, dunque, la regione Trentino-Alto Adige, così come non possono riguardare un'altra regione che ha, in ordine alla autonomia degli enti locali, un ordinamento del tutto speciale. L'intero discorso delle autonomie, in Italia, è nel più completo caos; lo è in modo particolare nella regione Sicilia, che possiede il tipo di ordinamento speciale che tutti conosciamo.

La Sicilia è regione che conserva i consigli provinciali, senza avere le province; è regione che ha, per altro, spontaneamente dato vita ai liberi consorzi tra i comuni. Questi ultimi si sono liberamente consorziati, ripetendo, anche dal punto di vista territoriale, le varie province... Si tratta, tra l'altro, di una valida risposta a chi tutt'oggi continua a parlare, nei confronti della provincia, in una determinata maniera. Sono il primo a riconoscere la necessità che si ponga mano alla revisione delle funzioni, degli organi, delle dimensioni territoriali dell'istituto in questione. Siamo i primi da tanti anni. Quanti anni sono passati da quando abbiamo cominciato a sollecitare una revisione delle dimensioni territoriali delle province? Un discorso, comunque, è rivedere le stesse, altro è affermare che l'ente, come tale, non ha ragione di esistere. Oggi la provincia è diventata una delle dimensioni più valide, più moderne. È, oggi, difficile pensare a qualche cosa di diverso. A questo fa riferimento l'emendamento 1. 28 da noi presentato; tende a tener fuori dalle norme in esame due regioni, in ordine alle quali occorre metter mano a ben altre cose. Sono due regioni con problemi, spesso, diametralmente opposti, ma nei confronti delle quali riteniamo necessario tener conto di una dimensione territoriale che appare come ideale, dal punto di vista, ad esempio, del raggiungimento della massima efficienza, oltre che della spesa con cui realizzare detta efficienza.

Pensiamo davvero di poter applicare una legge come quella in esame alla Sicilia? O non occorre pensare a qualcos'altro – senza parlare della salvaguardia delle autonomie – nei riguardi di detta regione? Credo che non possano sussistere dubbi sulla non applicabilità di tali norme, nel caso citato. Si dirà che tutto ciò era sottinteso. A parte che, a nostro avviso, non lo è in alcun modo, riteniamo indispensabile dichiarare esplicitamente che le regioni Trentino-Alto Adige e Sicilia sono fuori della sfera della applicabilità delle norme in questione.

Credo, per questa prima parte degli emendamenti, di aver illustrato i criteri che li hanno ispirati; essi rispondono ad una logica precisa. Non nascondiamo che, quando un gruppo proclama una battaglia ostruzionistica, può lecitamente ricorrere allo strumento degli emendamenti per chiedere magari la sostituzione della parola « oppure » con l'altra «o»; sono emendamenti ostruzionistici, ma credo che quelli sinora illustrati dall'onorevole Guarra e, modestamente, da me, rispondano anche ad un criterio logico nel quadro di questa nostra battaglia, che tende a ritardare l'approvazione di una legge nella quale non crediamo; che tende, prima di tutto, a farne ritardare l'applicazione anche se, purtroppo, so benissimo che arriverà il giorno della sua approvazione, non essendo la scadenza dei termini prossima in misura tale da consentirci di far «saltare» il decreto.

L'onorevole Darida ha citato il precedente di un altro decreto in questa materia, ed è una citazione esatta, non fatta a caso; ma è la prima volta che con decreto un Governo mette mano ad una riforma elettorale!

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Con decreto, e con disegno di legge.

FRANCHI. Onorevole sottosegretario, con il decreto ed il disegno.

DARIDA, Sottosegretario di Stato per l'interno. Nella sostanza, sono contestuali.

FRANCHI. Mi ero permesso, all'inizio, di dire la stessa cosa; ma avreste dovuto avere il coraggio di far proseguire insieme l'iter di questi due provvedimenti, mentre il divorzio è già avvenuto e rettamente la Presidenza ce lo ha annunciato. Le strade si sono diversificate; rimane una realtà: mentre, con decreto, si dà l'avvio ad una

riforma elettorale, non per la prima volta nella storia d'Italia, ma per la prima volta in questi trent'anni, non si sa dove si va a finire mettendo mano ad una riforma elettorale per decreto. Quali strade si imboccano?

Resta il fatto che, specialmente ora che si sono diversificate le strade, apparirà a tutti più chiaro il fine vero del Governo e della maggioranza: « Non disturbare il manovratore »! L'accordo DC-PCI deve procedere senza scosse, senza turbamenti e senza verifiche, lontano quindi il più possibile da questo povero intruso che è il popolo italiano.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una domenica fra il 16 aprile ed il 10 giugno 1978.

39. Pazzaglia. Almirante, Baghino. Bollati.
 Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
 Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
 Santagati, Servello, Trantino, Trema glia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una domenica tra il 16 aprile ed il 15 giugno 1978.

1. 40. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
Santagati, Servello, Trantino. Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una domenica fra il 20 aprile e il 15 giugno 1978.

1. 41. Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensisc.

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una

domenica fra il 1º maggio ed il 15 giugno 1978.

Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
 Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
 Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
 Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Stamane il Comitato dei nove ha preso in esame gli emendamenti presentati soltanto dal nostro gruppo ed ha ritenuto, in alcuni casi dopo una discussione in merito, di proporre all'Assemblea la reiezione degli emendamenti medesimi. Lo ha fatto, ovviamente, a maggioranza perché noi abbiamo richiesto l'accoglimento di tali emendamenti. Su alcuni di essi abbiamo soffermato la nostra attenzione, richiamando altresì quella del Comitato dei nove: in particolare sul mio emendamento 1. 40, che mi accingo ad illustrare (passerò poi ad esaminare gli altri, che presentano leggere varianti rispetto ad esso), indicando quali sono i motivi ispiratori della nostra proposta di modifica e quali possono essere le conseguenze di una sua mancata approva-

Premetto che sarebbe stato opportuno non dal punto di vista regolamentare, rispetto al quale non vi sono obiezioni da parte nostra, ma dal punto di vista politico - procedere in modo inverso, partendo cioè dall'esame della riforma di carattere generale per passare poi alla conversione del decreto-legge: facendo cioè precedere l'approvazione della cosiddetta legge sull'accorpamento per passare poi, una volta stabiliti i criteri di carattere generale relativi alla fissazione delle scadenze elettorali, ad esaminare il provvedimento riguardante l'eventuale rinvio delle elezioni di imminente scadenza. Non si può infatti non rilevare che il decreto-legge, come i colleghi mi insegnano, introduce già dei criteri di carattere generale quando stabilisce, all'articolo 1, che le elezioni dei consigli provinciali e comunali che scadono il 26 novembre 1977 son rinviate « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 ».

Vorrei soffermare la mia attenzione su questa indicazione, che noi intendiamo emendare. In sostanza, questa disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge dispone, anticipando la riforma, che le ele-

zioni amministrative non si tengono nel mese di novembre, né in alcun altro mese dell'anno che non sia maggio o giugno. Una norma parallela, contenuta nel disegno di legge concernente l'accorpamento delle elezioni, riguarda i turni elettorali biennali (usiamo questo termine) i quali dovrebbero anch'essi cadere nei mesi di maggio e di giugno di quegli anni che non son « bianchi », di quegli anni, cioè, nei quali è prevista la celebrazione delle elezioni.

Orbene, c'è da dire che quando, in sede di Comitato ristretto, noi (e non soltanto noi) abbiamo proposto che nella riforma generale si tenesse conto dell'esigenza di celebrare le elezioni amministrative nel bimestre che va dal 16 aprile al 16 giugno, non sono state opposte a tale indicazione obiezioni di fondo: ci si è invece collocati prevalentemente in posizione difensiva rispetto a tale proposta di modifica, facendo riferimento, appunto, ad un orientamento emergente dal testo del decreto-legge. In realtà, nel sostenere l'anticipazione del periodo bimestrale entro il quale dovrebbero celebrarsi le elezioni, noi muoviamo dalla considerazione in forza della quale non appare necessario attendere i mesi di maggio e di giugno per indire elezioni, di qualunque natura esse siano. In effetti, una volta giunti alla metà di aprile, ovvero al 20 aprile, come indicato in via subordinata nel mio emendamento 1. 41, ci si trova in un periodo in cui è possibile andare alle urne, perché il periodo precedente, che va dalla fine di marzo al 15 aprile, consente qualunque manifestazione di carattere elettorale, consente lo svolgimento della propaganda elettorale.

Non è il caso, quindi, di concentrare le elezioni in un periodo successivo, che in alcune regioni d'Italia è eccessivamente caldo. Se dovessimo, per esempio, considerare il clima delle regioni meridionali ci renderemmo conto che le ultime giornate di giugno non sono le più idonee per tenere manifestazioni elettorali, tanto è vero che nelle elezioni che sono state indette dalle regioni autonome della Sicilia e della Sardegna non si è mai andati al di là del 23 o 24 giugno, considerati termine ultimo per celebrare elezioni in un clima accettabile, dal punto di vista meteorologico.

Se quindi due mesi dobbiamo considerario, tanto vale prendere in considerazione una domenica a partire dal mese di aprile. Nel prospettare questo criterio, noi ci siamo riferiti ad una norma che è già vigente nel nostro ordinamento, la norma ordinaria sulla celebrazione dei referendum. Tale norma dice che il referendum viene indetto nel modo che tutti sappiamo, e che la data della sua celebrazione deve essere fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Sono state le Assemblee di Montecitorio e di Palazzo Madama a scegliere queste date; e lo hanno fatto perché hanno considerato questo periodo come il più idoneo per lo svolgimento di manifestazioni elettorali.

Coloro che si oppongono all'approvazione delle norme da noi proposte sostengono che, scegliendo una data tra il 15 aprile ed il 15 giugno, si correrebbe il rischio di concentrare tutte le votazioni – quelle per le elezioni amministrative e quelle per il referendum – in un bimestre, anziché nello spazio più ampio – o diverso – del periodo 1º maggio-30 giugno di ogni anno.

L'obiezione, secondo il mio punto di vista, ha il pregio di tener conto della realtà legislativa che noi abbiamo e di un rischio che si può correre. Ma il fatto che si tenga conto di questa realtà legislativa mi fa sorgere alcune preoccupazioni, soprattutto per quanto attiene alle disposizioni di immediata efficacia, quali sono quelle previste dal decreto-legge; tanto è vero che io arriverei persino ad approntare la norma del decreto-legge con le modifiche che noi sosteniamo, se fossi dalla parte dei sostenitori del decreto-legge per allontanare ogni sospetto non dico nei confronti della nostra parte, ma nei confronti di quelle parti che di ciò si preoccupano.

In sostanza, se non verranno trovati dei marchingegni per evitarli, nel 1978 dovranno essere celebrati alcuni referendum. I referendum, secondo l'opinione di alcune parti di questa Camera - che poi sono le parti che compongono la maggioranza che direttamente o attraverso l'astensione sostiene il Governo –, sono troppi: sono nove. È difficile far votare gli elettori con nove schede diverse, farli votare in modo ordinato, comprensibile e cioè senza che commettano l'errore di esprimere il proprio « sì » in una scheda, pensando di averlo fatto per una questione che figura invece in altra scheda, anche perché non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che esiste un numero abbastanza notevole di analfabeli che non sono in grado di operare una distinzione chiara tra il contenuto di una scheda e quello di un'altra.

Il problema esiste, ed allora, poiché è previsto dalla legge vigente che le votazioni possano essere effettuate in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (si tratta di non più di 8 domeniche), corriamo il rischio di destinare tutto questo periodo ai referendum, o almeno una parte di questo periodo, perché più di una domenica potrà essere destinata alla votazione per questi referendum (supponendo di far svolgere tre referendum ogni domenica, ci troveremmo impegnati per almeno tré domeniche), e quindi le elezioni amministrative dovrebbero essere necessariamente subordinate nel tempo alla avvenuta votazione per i referendum, con la conseguenza che, poiché i 15 giorni di sfasamento tra periodo nel quale è consentito (anzi è disposto) che vengano celebrati i referendum nel mostro paese, e quello nel quale, attraverso il decreto-legge, si vuole disporre che possano essere effettuate le elezioni amministrative non tenute nel novembre del 1977, cadono nel periodo 15-30 giugno, le elezioni amministrative si dovranno tenere necessariamente - usiamo questa espressione - nel periodo fra il 15 e il 30 giugno 1978.

Ecco che stiamo chiarendo le ragioni del nostro emendamento. Perché - insomma noi vogliamo anticipare il momento in cui si potranno tenere le elezioni amministrative, che vengono rinviate con il decretolegge? Non è il caso che io ripeta che per noi l'optimum sarebbe stato che nessun rinvio fosse stato stabilito, come sarebbe accettabile che alcuni emendamenti, già illustrati, venissero approvati in quanto, per lo meno, consentono che al più presto si possa votare per il rinnovo dei consigli comunali, laddove l'amministrazione elettiva è cessata e si hanno le gestioni commissariali. Ma, se non è possibile giungere a questo risultato – in Comitato dei nove avete affermato che siete contrari -, vi prego almeno di riconsiderare tutto l'aspetto concernente la data di decorrenza del bimestre entro il quale possono essere celebrate le elezioni amministrative, anticipandolo il più possibile. Ciò al fine di consentire che le elezioni si celebrino il più presto possibile.

Certo, questo rappresenta uno dei motivi politici del nostro emendamento. Noi che siamo contrari al rinvio delle elezioni – così come avete avuto occasione di constatare – sosteniamo un interesse che, tra l'altro, non è soggettivo, ma obiettivo;

è un interesse che dovrebbe essere comune a tutti, ma che, per lo meno, potrebbe essere accettato e considerato meritevole di una particolare attenzione anche da parte di chi non ha voluto le elezioni nel novembre del 1977. Questo perché si possa cominciare a votare nella seconda metà di aprile del 1978.

Ecco perché vi proponiamo, con l'emendamento 1. 39, onorevoli colleghi, di sostituire alle parole: « ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978 », le parole: « ad un domenica fra il 16 aprile ed il 10 giugno 1978 ». Non sono due mesi, ce ne rendiamo conto, ma noi vogliamo cercare di anticipare il più possibile le elezioni.

Tuttavia, l'emendamento centrale - dicevo - di questo gruppo di emendamenti che ho avuto l'onore di illustrare è quello successivo, 1. 40, che propone una domenica fra il 16 aprile ed il 15 giugno 1978, lasciando poi aperta alla vostra attenzione la possibilità di qualche altra soluzione, subordinata a questa centrale e principale, che è relativa al periodo di tempo fra il 20 aprile e il 15 giugno o, nella peggiore delle ipotesi, tra il 1º maggio ed il 15 giugno, sempre perché non si vada a finire nel periodo di fine giugno, che per un meridionale, quale io sono, è uno dei periodi meno adatti per portare la gente alle urne.

Questo anche perché – e ho terminato – non dobbiamo dimenticare che nel meridione d'Italia, dove ancora si coltivano i grani, duri e teneri, il mese di giugno è il mese del raccolto, è il mese nel quale gli agricoltori non possono assentarsi dal lavoro nei campi, e non soltanto nei giorni feriali, come sarebbe giusto che avvenisse. Purtroppo le esigenze agricole non consentono di omettere per un giorno, il giorno festivo, lo svolgimento delle attività di raccolta o di trebbiatura del grano.

Quel periodo, onorevoli colleghi, è il periodo del raccolto, e mi sorprende che soprattutto quegli ambienti di questa Camera che sono rappresentativi di alcuni ceti di agricoltori – non dico degli agricoltori, perché gli agricoltori fortunatamente non si rivolgono tutti in una direzione, ma alcuni ambienti degli agricoltori sì – di questo non si preoccupino, che non se ne preoccupino quei settori della Camera che dovrebbero essere sensibili alle esigenze del mondo agricolo, che non vuole andare molto in là nella celebrazione delle

votazioni in genere, e delle elezioni amministrative in particolare, che sono quelle di cui oggi noi discutiamo.

Posso concludere la illustrazione di questi quattro emendamenti con la considerazione che potrebbe anche darsi che, ripensando meglio al testo del disegno di legge, sul quale non c'è l'accordo che c'è su questo decreto-legge, si possa addivenire a qualche altra soluzione. Le posizioni del decreto-legge sono ben delineate, in quanto il partito liberale e il partito socialdemocratico, tra i sei partiti dell'accordo, sono su posizioni contrarie al rinvio e non presentano emendamenti. Ma, mentre il partito liberale ha assunto un atteggiamento molto netto nel sostenere le pregiudiziali che sono state presentate, il partito socialdemocratico è stato, invece, meno decisivo perché si è astenuto, e gli altri partiti sono tutti contro la nostra opposizione alla conversione in legge del decreto-legge; sul disegno di legge, invece, onorevoli colleghi, le posizioni sono differenziate, e sono differenziate anche per quanto riguarda questo argomento, cioè il periodo di svolgimento delle elezioni.

È vero che non si insiste, non si drammatizza su questo termine, ma non vi è dubbio che agli atti della Camera vi sia - ve lo potrei leggere - un emendamento socialista il quale si fa portavoce dell'esigenza di votare ogni anno fra il 16 aprile e il 15 giugno, come noi sosteniamo. È cioè un'esigenza che non trova opposizione decisa e alla cui sodisfazione non sarebbero contrarie altre forze politiche, che hanno prospettato, molto correttamente ed onestamente, soltanto l'opportunità di riferirsi ad un periodo già codificato in una norma vigente, quella relativa al referendum.

Penso che, nonostante vi sia stato al riguardo il parere contrario del Comitato dei nove, l'Assemblea possa rimeditare la cosa e stabilire un principio che possa valere anche per quell'accorpamento che è ancora in fieri e che, secondo il mio modesto parere, ci impegnerà non poco. È questo non tanto a causa delle nostre posizioni, ma a causa del fatto che altre posizioni, in un primo momento volte in una certa direzione, stanno ora non dico modificandosi, ma precisandosi: il che lascia aperta la possibilità che questo testo – al quale l'onorevole Labriola attribuisce una certa paternità, mentre io preferisco non

imitarlo, per non fare torto a nessuno - possa essere modificato dal Comitato dei nove o dall'Assemblea.

Con questo, signor Presidente, ho veramente concluso.

PENNACCHINI, *Relatore*. Non ci dice niente sull'emendamento 1. 21, che pure ha un rilievo eccezionale?

PAZZAGLIA. Sarà il collega Bollati ad illustrare, insieme ad altri, questo emendamento: mi rendo conto che si tratta di un emendamento esclusivamente formale e, d'altra parte, non intendo rubare al collega che parlerà dopo di me nessuna argomentazione. Devo però dire che anche la forma conta, visto che molte delle leggi che vengono approvate dal Parlamento si presentano (e con questo non intendo minimamente offendere nessuno) di difficile interpretazione, contenendo espressioni notevolmente discutibili da un punto di vista formale: basti dire che di recente in una legge si è parlato di «interrogatorio» del testimone! Allora, onorevole Pennacchini, ella era sottosegretario alla giustizia e sicuramente si sarà ribellato in cuor suo vedendo scritte in una legge dello Stato espressioni del tipo «interrogatorio del testimone » o « esame dell'imputato »! Siamo arrivati a questo! Quindi, consentirete che anche la forma ha la sua importanza: ma, come ho detto, non voglio minimamente entrare nel merito di questo emendamento, che sarà illustrato, molto meglio di quanto potrei fare io, dall'onorevole Bollati.

Non mi rimane pertanto che concludere, ricordando ancora una volta all'Assemblea che gli emendamenti che ho svolto hanno un grande significato politico e sono molto importanti, se si vuole veramente dare ordine alle votazioni che si svolgono nel nostro paese. Raccomando pertanto ai colleghi di voler considerare l'opportunità di determinare in modo diverso da come fatto dal decreto-legge il periodo di tempo nel quale le elezioni amministrative dovranno in futuro svolgersi (Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: ad una domenica dei mesi di maggio o giugno del 1978, con le seguenti: ad una

domenica fra il 20 aprile ed il 20 giugno del 1978.

Pazzaglia. Almirante, Baghino, Bollati,
 Del Donno, Franchi, Guarra, Lo
 Porto, Miceli Vito, Rauti, Romualdi,
 Santagati, Servello, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Valensise.

Al primo comma, sostituire le parole: del 1978, con le seguenti: nell'anno 1978.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Servello, Romualdi, Franchi, Trantino, Tripodi, Santagati, Guarra, Bollati, Lo Porto, Del Donno, Miceli Vito, Rauti, Tremaglia, Valensise.

BOLLATI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLATI. L'emendamento 1. 43 si inquadra perfettamente nella nostra posizione, decisamente contraria al rinvio delle elezioni; posizione che abbiamo qui illustrato con varie argomentazioni, di natura costituzionale, politica, tecnica (e di non lieve portata, secondo noi), in quanto riguardavano anche la tecnica e i termini del rinvio delle elezioni. Pertanto, quando proponiamo emendamenti di questo tipo, che tendono a precisare le date del rinvio e soprattutto a dare la possibilità, sia pure ipotetica, che le elezioni vengano celebrate nella prossima primavera, in via anticipata rispetto a quanto previsto dal decreto-legge, avanziamo delle proposte concrete che si inseriscono nei motivi di opposizione - non solamente di carattere costituzionale e politico, ma anche di carattere tecnico - che abbiamo illustrato in sede di discussione sulle linee generali.

Essendo contrari al rinvio di queste elezioni, se questa Camera approverà a stragrande maggioranza la conversione in legge del decreto-legge, chiediamo che quanto meno sia data al Governo la possibilità di indire le elezioni anticipatamente rispetto alle date indicate dal decreto-legge. Non si dica che, trattandosi di un potere che rimane al Governo, il Governo potrà sempre disattendere la data anticipata e disporre lo svolgimento delle elezioni in altra data. Infatti, di fronte ad una legge c'è anche un potere di controllo del Parlamento, potere che può essere esercitato sull'operato del Governo con tutti gli strumenti previsti dalla Costituzione e dal nostro regolamento.

Il nostro emendamento 1. 43 è un emendamento subordinato rispetto agli emendamenti che sono stati testé illustrati dall'onorevole Pazzaglia. Gli emendamenti poco fa illustrati darebbero la possibilità di anticipare le elezioni ancor più di quanto potrebbe fare questo emendamento. Tuttavia, esso, inquadrandosi in quelle ragioni di carattere tecnico da noi illustrate durante la discussione sulle linee generali, offre la medesima possibilità, sia pure in misura minore. Inoltre ci troviamo di fronte alla conversione in legge di un decreto-legge che non riguarda esclusivamente le elezioni comunali e provinciali, ma anche le elezioni dei consigli circoscrizionali. Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge lo dice chiaramente. Il decreto-legge fa slittare le elezioni dei consigli circoscrizionali alla stessa data a cui slittano le elezioni dei consigli comunali e provinciali. E allora mi pare che un certo discorso su questo argomento debba essere fatto, sempre sul piano tecnico, ma anche - direi - sul piano politico.

Ricordiamo tutti che si è voluta la legge sulle elezioni dei consigli circoscrizionali, imponendola con una certa celerità contro una nostra opposizione di carattere generale, ma anche di carattere particolare, relativa a certe norme che avevamo specificamente criticato (per esempio le norme che delegavano determinati poteri ai consigli circoscrizionali). Avete dato questi poteri ai consigli circoscrizionali, togliendo una parte di tali poteri ai consigli comunali, e adesso ci venite a dire che queste elezioni circoscrizionali debbono slittare dall'autunno alla primavera, °quando sappiamo che molti comuni italiani si apprestavano a celebrare, oltre alle elezioni comunali, anche quelle dei consigli circoscrizionali.

Abbiamo assistito alla presa di posizione di vasti settori di questa Camera – ma soprattutto dei settori della sinistra – sulla necessità (si diceva allora) della istituziona-lizzazione di questi consigli circoscrizionali, che allora si chiamavano comitati di quartiere. Si diceva che si doveva dare attuazione a questo fatto democratico, riguardante il funzionamento dei comuni. Addirittura era diventato un fatto di libertà e così la legge che istituzionalizzava i comitati di quartiere, con tutti i poteri che ad essi venivano attribuiti, doveva essere approvata subito, appunto perché si doveva dare attuazione alle relative elezioni.

Attraverso questo decreto-legge, tali elezioni sono invece fatte slittare. Le sinistre

non insorgono più: il decentramento dei poteri non è più un fatto democratico, non è più un fatto che riguarda il funzionamento della macchina comunale. E abbiamo constatato che in tutti i comuni in cui i comunisti sono ormai in giunta, non si parla più di elezioni circoscrizionali, e si tende invece a rinviarle. Quando invece i comunisti erano all'opposizione, quando c'erano le giunte democristiane o le giunte di centro-sinistra, i consigli circoscrizionali servivano come arma di pressione nei confronti delle giunte stesse. Ora, i comunisti fanno parte delle giunte e non vogliono quindi avere alle loro spalle questa pressione che viene dai quartieri, non vogliono che il manovratore sia disturbato. È un fenomeno, questo, che si è verificato in questi ultimi tempi in tutte le città italiane, soprattutto nelle più grandi, in cui i comunisti sono nelle giunte. A Milano per esempio - me ne può dare atto il nostro Presidente, che è un validissimo consigliere comunale - i comunisti hanno fatto, negli anni scorsi, in consiglio comunale, delle grandi battaglie per avere la legge sui consigli circoscrizionali; oggi quegli stessi comunisti, nonostante siano pressati dalla opposizione democristiana, non vogliono assolutamente fissare la data delle elezioni dei consigli circoscrizionali. Il perché l'ho detto: quando le sinistre sono al potere, vogliono comandare senza essere disturbate. Ne deriva che la portata democratica dei consigli circoscrizionali non esiste più.

Con questo decreto-legge, inoltre, avete deluso le aspettative che voi stessi avete alimentato in tutti i cittadini in ordine al sorgere di questi consigli che oggi, con questo provvedimento, vengono fatti slittare. Infatti, non è pensabile che si faccia una legge istitutiva di organismi assembleari che debbano essere eletti da parte dei cittadini; non si può concepire che si deleghino a questi consigli dei poteri importantissimi, di carattere primario, derivanti direttamente dalla legge, oltre ai poteri che vengono delegati dal consiglio comunale, rinviandone poi l'entrata in funzione. Se volete avviare questa nuova macchina amministrativa (si tratta di una grande innovazione nel campo dei consigli comunali e, più in generale, dei comuni) che, per forza di cose, si muoverà assai faticosamente all'inizio e che solo attraverso un certo rodaggio potrà raggiungere non dico la perfezione, ma almeno un grado tale da

poter accontentare anche i meno esigenti, voi avreste dovuto avviare immediatamente questa macchina, senza rinviare tutto alla primavera del 1978. In quel periodo non sappiamo se le elezioni dei consigli circoscrizionali si faranno o meno.

Come dicevo, avete deluso le aspettative che avevate alimentato; avete fatto in modo che questa nuova macchina non si mettesse in moto in tempi ragionevoli, per cui voi stessi avete negato la validità di questo nuovo sistema di amministrazione del comune e dei quartieri. Questo sistema avrebbe dovuto risolvere i gravi problemi relativi al decentramento delle funzioni e dei poteri, soprattutto nei grandi comuni.

Ecco perché chiediamo, con l'emendamento 1. 43, che le elezioni possano essere fissate in una domenica fra il 20 aprile e il 20 giugno del 1978. Attraverso questo emendamento (se verrà approvato) avremo la possibilità di fissare queste elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali in un tempo più ravvicinato rispetto a quello previsto dal decreto-legge.

L'emendamento Pazzaglia 1. 21 ha carattere formale, onorevole relatore, ma ci offre l'occasione per un breve discorso sulle espressioni che purtroppo da diverso tempo a questa parte vengono usate nelle leggi approvate dal Parlamento. Nel caso in esame, riteniamo che sia esteticamente migliore l'espressione « nell'anno 1978 » piuttosto che « del 1978 ».

Abbiamo del resto constatato che troppi disegni di legge e troppe proposte di legge erano formulati non solo in modo tale da contrastare con la nostra sensibilità dal punto di vista estetico, ma da porre problemi di interpretazione. L'esattezza del periodo, l'esattezza delle parole scelte nel formulare una legge – ce lo hanno, del resto, insegnato all'università – è fondamentale per un corretto atto legislativo, perché, attraverso la parola o. la frase appropriata, il legislatore dà l'indicazione esatta all'interprete, all'operatore del diritto, del senso di tutto un articolo.

Quante volte noi operatori del diritto ci siamo trovati ad interpretare e a dare il giusto significato alla disgiunzione « o » e alla parola « oppure » ? Sappiamo perfettamente che sono state scritte delle pagine su questo argomento, proprio perché l'uso, tra due mesi, dell'una o dell'altra espressione può dare un significato diverso, direi anche un significato antitetico.

È necessario, quindi, che noi legislatori facciamo attenzione anche alla forma.

SERVELLO. Mi ricordi l'onorevole Santagati!

BOLLATI. L'onorevole Santagati avrebbe spiegato meglio di me le ragioni di questo emendamento.

PENNACCHINI, Relatore. L'onorevole Santagati non chiede mai su cosa debba parlare, ma quanto tempo debba parlare!

PAZZAGLIA. È una malignità!

BOLLATI. È una virtù, quella di saper parlare su tutto.

Dicevo che noi legislatori dobbiamo riportarci sul terreno della esattezza della espressione legislativa, che poi diventa il terreno della esattezza della interpretazione per gli operatori del diritto, con tutte le notevolissime conseguenze che derivano in proposito.

Ecco, onorevole Pennacchini, le succinte ragioni del nostro emendamento, che è anche un'occasione per un richiamo a tutto il Parlamento e a coloro che formulano le leggi ad attenersi ad espressioni esatte, perché questa esattezza di espressione serve poi anche all'operatore del diritto ed all'interprete.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla composizione numerica del consiglio in relazione al numero degli abitanti.

44. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla composizione numerica della giunta comunale.

 45. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi. Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla elezione della giunta comunale.

Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla elezione del sindaco.

Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Desidero brevemente indicare lo spirito che dà l'impronta a tutti gli emendamenti che da ora in poi verranno illustrati, che hanno carattere aggiuntivo e che attengono all'introduzione nel decreto-legge delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Fino ad ora ci siamo prevalentemente soffermati su emendamenti che tendono a modificare – e non ad aggiungere alcunché – alcune delle parti o delle espressioni contenute nel decreto-legge. La nostra iniziativa tenderà anche a richiamare qualche consenso della Camera attraverso votazioni qualificate a scrutinio segreto prevalentemente su questi emendamenti che fino ad ora sono stati illustrati ed anche, se il relatore me lo consente, su quell'emendamento di carattere formale che potrebbe trovare, proprio perché formale, più facile accoglimento di quanto non trovi un emendamento di carattere sostanziale.

Su questi emendamenti ci permettiamo di richiamare l'attenzione della Camera, facendo presente che il legislatore – il Governo nell'emanare il decreto-legge e la Camera nel convertirlo in legge – dovrebbero avere la preoccupazione di dichiarare in modo esplicito che le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, diverse da quelle che vengono modificate attraverso il decreto-legge, devono rimanere in vigore. Con l'emendamento 1.44

facciamo esplicito riferimento all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica citato, cioè a quella parte che attiene alla composizione numerica dei singoli consigli in relazione al numero degli abitanti. Questa prima norma non può che essere confermata, dato che tutto questo non è implicito nel decreto-legge.

Altrettanto intendiamo fare, con l'emendamento 1. 45, per quanto riguarda la conferma della efficacia delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica citato, circa la composizione numerica della giunta comunale; ci riferiamo anche, con l'emendamento 1. 46, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570, che attiene alle forme per la elezione della giunta comunale.

Infine. con l'emendamento 1, 47 intendiamo mantenere ferme le norme che riguardano la elezione del sindaco. Il mantenere ferme (non ho sotto gli occhi tutti i testi legislativi, che per altro, per quanto riguarda gli emendamenti che ho appena illustrato, non hanno molta importanza; ne avranno certamente di più per quanto attiene alle modifiche che verranno illustrate dall'onorevole Servello) le disposizioni alle quali ci riferiamo non può che aggiungere chiarezza al contenuto del decreto-legge. In fase di conversione di quest'ultimo, gli emendamenti in questione possono dare ai cittadini la certezza che non verranno obliterate alcune disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960. Lo scopo di detti emendamenti è quello che mi sono permesso molto succintamente di indicare, non avendo a disposizione i testi di legge per poter ampiamente esprimere le considerazioni che ci hanno mosso a predisporre tutta una serie di proposte di modifica nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai casi di ineleggibilità a sindaco.

 48. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi. Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle indennità di carica per il sindaco e gli assessori.

 49. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla durata delle funzioni dei consigli comunali.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla perdita della qualità di consigliere.

 51. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dei consigli comunali e delle giunte.

1. 52. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle modalità ed ai sistemi di elezione dei consiglieri comunali.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 12 del de-

creto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla elezione dei consiglieri comunali nei comuni dove la popolazione è superiore ai 5.000 abitanti.

 Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla attribuzione dell'esercizio del diritto di voto.

1. 55. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale.

1. 56. Pazzaglia, Almirante, Baghino, Franchi, Servello, Santagati, Trantino, Romualdi, Tripodi.

SERVELLO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. L'onorevole relatore ha oggi risposto con tacitiana brevità ad argomentazioni che non sono state, da parte nostra, soltanto ampiamente esposte ma anche - almeno così riteniamo - motivate e documentate. L'onorevole Pennacchini se l'è cavata da par suo, sorvolando a pie' pari, in qualche misura anche acrobaticamente, le eccezioni svolte in ordine, particolarmente, alle motivazioni politiche del rinvio. Ha sviato questo argomento, parlando di una presunta eccezionalità del momento che avrebbe consigliato o, addirittura, imposto il rinvio in questione. Tale cautela - che ha talune implicazioni di responsabilità, dal punto di vista giuridico e costituzionale, essendo l'onorevole Pennacchini un cultore di queste discipline - è finalizzata ad una sorta di via d'uscita per un futuro in cui il relatore fosse indotto, dalla sua saggezza, ad intraprendere altre strade e,

quindi, a fornire altre motivazioni a decisioni di tale natura.

Lo stesso sottosegretario Darida è stato molto cortese nelle risposte, ma non convincente. Probabilmente perché il ministro Cossiga, non ritenendo di intervenire in questo dibattito neppure con una comparsa, lo ha reso primo responsabile del provvedimento, l'onorevole Darida non poteva che interpretare quest'ultimo nelle forme e nelle guise che qui ha scelto, piuttosto intelligenti, ma non convincenti, come ho detto. Direi che l'onorevole Darida non era egli stesso convinto delle dichiarazioni che andava facendo, più in via dialettica e polemica che per la consapevole volontà di varare una legge del tipo di quella in esame.

PENNACCHINI, Relatore. Se continua ad essere così cortese, finirò con l'offendermi, onorevole Servello!

SERVELLO. Ritengo che l'onorevole relatore avrebbe di che offendere se stesso se per un momento badasse alla coerenza di certi suoi convincimenti che sono stati in questo caso, sia pure con molto garbo e savoir faire, disattesi dalle sue stesse argomentazioni. Del resto, la mia cortesia è anche dovuta ad una colleganza di ordine sportivo, che probabilmente domani sera ci troverà, insieme, davanti ad un televisore.

Per ricollegarmi all'introduzione operata dall'onorevole Pazzaglia, spiegherò le ragioni che ci hanno indotti a presentare gli emendamenti che mi accingo a svolgere. Si dirà forse che si tratta di emendamenti ostruzionistici, intesi ad aggiungere qualcosa di pleonastico, di scontato; mentre riteniamo che quando si legifera un riferimento debba esser fatto alle norme precedenti e, in questo caso, al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali; anzi, un riferimento generico non basterebbe neppure. Né il decreto di rinvio reca un semplice riferimento che potrebbe apparire a taluno scontato, dal momento che, trattandosi di un provvedimento di rinvio, si applicano naturalmente tutte le leggi in vigore.

Nessuno può disconoscere quanto affermiamo. Come in tutte le norme, soprattutto nei decreti-legge esiste una serie di riferi-

menti alle leggi precedenti, alle disposizioni vigenti, e così via: nulla si opponeva, ma c'era anzi la condizione necessaria (per lo meno di opportunità, se non di necessità in senso assoluto e giuridico) affinché in questa circostanza si operasse una ripetizione (che avrebbe magari potuto apparire pedissequa) di tutte le norme previste dal succitato testo unico. Abbiamo già fatto - attraverso l'intervento dell'onorevole Pazzaglia qualche riferimento a questo testo unico, anche se si è trattato di semplici riferimenti; ma perché mai (dato che questo decreto è destinato alla conversione, malgrado ogni nostro tentativo di far recedere la maggioranza dalla posizione dispotica determinata dai numeri) non si deve apprestare, per tutti coloro che partecipano al fenomeno elettorale, un testo che sia completo, i cui riferimenti non siano impliciti? Mi riferisco all'emendamento 1. 48, che recita: « Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito ai casi di ineleggibilità a sindaco». Non mi sembra vi possa essere motivo per non accettare questo emendamento, perché si tratta di inserire una norma che è già in vigore, applicata largamente in questi anni. Il richiamato articolo 6 recita: « Non può essere nominato sindaco chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge; chi non ha reso conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto ». Vorrei che questa disposizione fosse ribadita in ogni legge, per elezioni di ogni livello! Questa norma andrebbe applicata per i vari gradi delle amministrazioni pubbliche, tutte, perché molto spesso ci si dimentica di rendere i conti delle precedenti gestioni e spesso si risulta, dopo la resa dei conti, debitori, ciò che comporta appunto l'ineleggibilità.

È ineleggibile anche il ministro di un culto. Si tratta di una precisazione importante, perché spesso sorgono dispute sul diritto dei ministri di culto di esercitare non soltanto le funzioni parlamentari, ma anche quelle amministrative elettive. È necessario, per altro, che quanto prima si dia luogo ad un dibattito in materia, perché in una situazione come l'attuale, nella quale si procede a modifiche del Concordato e si dà luogo a sempre più ampi riconoscimenti dei diritti civili, deve essere chiarita anche la posizione dei ministri di culto in relazione

all'esercizio delle cariche pubbliche ed alla assunzione di responsabilità nell'ambito della comunità nazionale. Non voglio con questo pregiudicare la soluzione di un problema in relazione al quale sussistono opinioni diverse, ma sottolineo che si tratta di un tema di attualità, che si porrà anche in futuro in termini abbastanza vivaci, come del resto è emerso dalle dispute che sono seguite all'elezione di un parlamentare che fa parte del nostro gruppo: dispute più o meno bizantine, ma caratterizzate da una carica politica assai notevole, in ordine alla possibilità che un ministro di culto continui ad esercitare le sue funzioni dopo aver assunto una responsabilità di carattere politico.

È ineleggibile, poi, chi ricopre la carica di assessore provinciale, chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini, fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o, in qualunque modo, di fidejussore. Questa è una norma assai importante, comprensiva di tutte le ipotesi di ineleggibilità, ma che, essendo formulata in modo generico, consente ai soggetti che dovrebbero esserne colpiti di passare attraverso le maglie delle deroghe o dei controlli non eseguiti nel modo penetrante che la norma stessa, essendo tassativa, richiederebbe.

È ineleggibile anche chi fu condannato per qualsiasi reato, commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge. Questa è una norma la cui giustificazione appare evidente. Essa si riferisce infatti, tra l'altro, a soggetti condannati per avere svolto attività illecita nella loro qualità di pubblici ufficiali o con abuso d'ufficio, nell'esercizio dei compiti inerenti alla propria specifica qualifica.

Per tutte le ragioni che ho fin qui illustrato penso che l'Assemblea vorrà accogliere il principio da noi sostenuto, che è quello di recepire, nella formulazione del decreto in esame, la normativa contenuta nell'articolo 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Passiamo ora all'emendamento Pazzaglia 1. 49, nel quale si propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge dopo le parole: « o giugno del 1978, » le seguenti: « fermo il disposto dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alle indennità di carica per il sindaco e gli assessori ».

Mi sembra che da parte dei sindaci e degli assessori l'indennità di carica sia tra le più richieste, con aggiornamenti e adeguamenti; il ripetere tale norma, quindi, non sarebbe male. Vediamo cosa dice in proposito il testo unico: mi pare si tratti di una delle norme più lapidarie: « Al sindaco e agli assessori può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, a norma di legge ». Sono quindi intervenute leggi successive, ed in particolare la legge 11 marzo 1958, n. 208, che naturalmente fa parte integrante del testo unico. È inutile che mi diffonda sulla necessità di rifarsi a questa norma, in guanto le indennità al sindaco e agli assessori sono indubbiamente inevitabili: con i compiti che queste assemblee hanno assunto e vanno sempre più assumendo, di massima partecipazione, a tutti i livelli, alla vita civile e democratica di una città, il sindaco e gli assessori, evidentemente, devono impegnarsi a tempo pieno, e quindi è giusto che abbiano un'indennità di carica. Si tratta, in questo caso, di volerla considerare anche in questa legge, inserendola in maniera esplicita.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 50, osservo che all'articolo 8 del testo unico è intervenuta successivamente una variazione, che non è qui riportata. L'articolo 8 del testo unico così recita: « I consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni »; poi, con l'intervenuta variazione, gli anni sono diventati cinque; ma si tratta di inserire in sede di coordinamento la norma finale, diciamo così, che dispone la durata di cinque anni, durata che mi sembra in via di essere disattesa se, con l'approvazione del cosiddetto accorpamento, della cosiddetta razionalizzazione, che stiamo contestualmente discutendo (ma non deliberando, secondo una divaricazione che è stata decisa dalla maggioranza di questa Assemblea), avremo amministrazioni di durata quadriennale, altre di durata quinquennale, qualcuna di cinque anni e mezzo, e qualche altra, forse, di sei anni (Interruzione del deputato Pazzaglia). La durata

può essere anche di tre anni e mezzo, come mi fa notare il collega Pazzaglia, che ha partecipato ai lavori della Commissione affari costituzionali, nonché del Comitato ristretto. Il Comitato ristretto è ormai l'istituzione principe di questa Camera: ci sono Comitati ristretti di sopra, di sotto, in ogni angolo di ogni Commissione; mentre noi parliamo ce ne sono radunati cinque o sei, che impediscono ai nostri parlamentari, che sono solerti frequentatori dei Comitati ristretti, di venire in aula ad illustrare i propri emendamenti. L'onorevole Pazzaglia, avendo seguito con zelo i lavori del Comitato ristretto, dicevo, sa certo meglio di me che con questo accorpamento, con questa razionalizzazione, si giunge poi all'assurdo che taluni consigli comunali finiscono per avere una durata di tre anni e mezzo, mentre si arriva ad una dilatazione di durata, per altri consigli comunali, che può arrivare anche ai sei anni.

La norma che vi ho citato, relativa alla durata di cinque anni, andrebbe assolutamente inserita proprio in questa legge, per confermare che non vi può essere contraddizione tra questo decreto-legge e il cosiddetto progetto di razionalizzazione.

Il testo unico continua: « Essi esercitano le loro funzioni fino al quarantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma. «Il quinquennio» - dice appunto la modifica da apportare al testo -« decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale: a) quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune »: questa è una norma importante che non so se venga modificata in qualche modo dalla legge sull'accorpamento: a questo punto mi dovrebbe soccorrere la scienza e la conoscenza dell'amico e collega Pazzaglia, perché non so esattamente se esista o meno una variazione all'interno, appunto, di questa legge, in ordine alle modifiche che si possono apportare per ragioni territoriali, cioè per il fatto che si arrivi alla rinnovazione integrale quando vi siano modificazioni territoriali intervenute nel frattempo; « b) quando il consiglio comunale, per dimissioni odaltra causa, abbia perduto la metà dei propri membri ». Questa è una norma che raccomando per l'inserimento, ma si tratta di

una norma che ha provocato in parecchi consigli comunali dei malintesi e dei gravi contrasti sulla sua interpretazione. Si tratta di una norma assai vaga, in quanto si parla del fatto che il consiglio comunale abbia « perduto » la metà dei propri membri. Cosa significa questa parola « perduto » ? È certo che si può rimanere in stato di vacatio, proprio perché questa norma non appare molto precisa e chiara.

« Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b) ». Non so se una norma di questo tipo possa essere integralmente recepita, atteso che la legge di razionalizzazione o di cosiddetto accorpamento può operare una modifica in relazione ai vari slittamenti, in avanti o indietro, che sono previsti dalla legge medesima. Comunque, si potrebbe recepire ugualmente nel decreto il tutto, salvo poi apportare delle modifiche parziali.

«È abrogato l'articolo 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 »: una cosa del genere mi sembra pacifica per tutti. « Il sindaco e la giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori »: pure questa mi sembra una norma assolutamente chiara, anche se, per essere appunto estremamente chiara, dà luogo, come spesso è avvenuto, a degli equivoci determinati proprio da situazioni di prorogatio, molte volte non previste esattamente e tassativamente dalla legge e che determinano poi dei grossi contrasti di natura amministrativa e giuridica sulla legittimità di talune delibere della giunta comunale, quando questa sia in crisi o non esprima una maggioranza o i cosiddetti successori.

Passando al successivo emendamento Pazzaglia 1. 51, esso recita: « Al primo comma, dopo le parole: o giugno del 1978, aggiungere le seguenti: fermo il disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in merito alla perdita della qualità di consigliere ».

Si tratta, sostanzialmente della incapacità o della incompatibilità contemplate dalla legge. Vediamo per un momento che cosa dice l'articolo 9 che riproduce l'articolo 9 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203: « La qualità di consigliere e di assessore si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibiltà o delle incapacità contemplate dalla legge ». Vi è poi un artico-

lo 9-bis, che noi riteniamo assorbito dalla menzione dell'articolo 9, e al quale non ci riferiamo nel nostro emendamento, e che stabilisce: « La decadenza dalla qualità di consigliere per impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplati dalla legge è pronunciata dal consiglio comunale in sede amministrativa, di ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore del comune o di chiunque altro vi abbia interesse.

Contro la deliberazione adottata dal consiglio comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La decadenza della qualità di consigliere può essere altresì promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettorale del comune o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati ».

Ebbene, io mi permetto di sollevare a questo punto, soprattutto rivolgendomi al Governo, una raccomandazione: se questa norma viene recepita nel decreto, o nel caso venisse recepita successivamente nella legge di accorpamento, questa meriterebbe di essere rivista, riesaminata alla luce di tutta la congerie di casi che sono intervenuti – stavo per usare una parola diversa che non finisce in « casi » – in questi anni.

Vi sono, cioè, dei contrasti tra un tribunale e un altro tribunale, ai vari livelli giurisdizionali, sulla interpretazione di questa norma. Vi sono casi, ad esempio, intervenuti a Milano, che ancora oggi non sono stati definiti e che vengono rimbalzati da un grado all'altro della magistratura con interpretazioni assolutamente antitetiche rispetto a questa normativa.

Questa normativa, ripeto, meriterebbe di essere riveduta alla luce del diritto e di tutta la serie di sentenze che sono state pronunciate finora e appaiono tra di esse contraddittorie. A me non risulta che esista una sanzione e una decisione finale della Corte di cassazione su questa materia così delicata.

Per esempio, nell'articolo che ho ora ricordato, è usata la dizione « con ricorso da notificare al consigliere ovvero ai consiglieri interessati ».

Noi non abbiamo difficoltà a dire – e non se ne dispiaccia l'onorevole Presidente della Camera se faccio questo riferimento – che a Milano, per esempio, noi siamo

stati privati di un consigliere comunale perché è intervenuto un certo computo sbagliato dei voti, in sede di corte d'appello, per cui è stato attribuito, su un numero modestissimo di schede contestate, un consigliere comunale a un determinato partito, che casualmente è il partito cui appartiene l'attuale Presidente della nostra Assemblea.

Ebbene, dal 1975 si sono percorsi i vari livelli della giurisdizione, a cominciare dal tribunale amministrativo regionale in prima istanza; siamo davanti al Consiglio di Stato e non si riesce a venire fuori, non si riesce ad avere una pronuncia, positiva o negativa, in ordine al ricorso. E non è stato accolto dal tribunale amministrativo regionale proprio per quell'« ovvero ». L'onorevole Bollati prima diceva dell'importanza di « o », « oppure », « ovvero » e di simili altre espressioni.

Per quell'« ovvero »! Perché dei cultori del diritto amministrativo avevano ritenuto che bastasse la notifica del ricorso al sindaco o all'interessato diretto e così via, e invece no: il tribunale amministrativo regionale ha interpretato questa normativa in senso diverso, ha cancellato l'« ovvero », per cui doveva essere notificato a tutti gli aventi diritto in quel momento e a quelli che potenzialmente potevano avere diritto ad intervenire o inserirsi nella procedura amministrativa che era stata instaurata.

Io penso che si debba, su questo punto, arrivare a un chiarimento di carattere legislativo; non possiamo affidarci soltanto ai tribunali amministrativi regionali, che poi giudicano, molte volte, sotto la spinta di determinate suggestioni di parte o addirittura di suggestioni di carattere politico, essendo parzialmente formati anche da esponenti dei singoli partiti a livello regionale. Può così avvenire che si debba aspettare la pronuncia del Consiglio di Stato magari per quattro o cinque anni e si arrivi al tramonto, al declino, alla fine, alla conclusione di una legislatura amministrativa, dopo di che si ha la pronuncia, ad memoriam, in favore di un determinato ricorso.

Questo volevo ricordare affinché, se si dovesse giungere all'inserimento che noi proponiamo, si esaminasse l'opportunità di introdurre, magari con un subemendamento, le modifiche che ho indicato.

Prosegue quindi il testo: « L'azione può essere promossa anche dal prefetto »: essendo stati tolti al prefetto praticamente tutti gli altri poteri che aveva, perlomeno

lasciamogli questo, confermandolo con l'accoglimento del nostro emendamento.

Ritengo che il resto dell'articolo sia talmente chiaro da non richiedere ulteriore illustrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 52, posso ricordare che l'articolo 10 del testo unico in esso citato, così recita: « Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli municipali e delle giunte municipali sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto applicabili.

Per quanto non previsto dal presente testo unico, si applicano al sindaco le disposizioni del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Non è necessario leggere tutto il resto dell'articolo per dare il senso, la dimensione pulviscolare di questo nostro modo di legiferare. Molto spesso, di conseguenza, neppure gli operatori del diritto specializzati nel ramo riescono a districarsi in questa matassa di disposizioni e sono costretti a ricerche che finiscono per disperdersi in quelli che possono essere considerati i veri e propri « fiordi » del diritto amministrativo.

Sarebbe quindi molto più semplice e molto più producente ripetere nelle nuove eleggi le norme che si richiamano, magari cogliendo l'occasione (e si può legiferare pacatamente, serenamente, senza l'assillo della scadenza del decreto-legge) per modificare qualcosa.

Come dicevo prima, io non sono un cultore del diritto, ma so che il collega Santagati direbbe che bisogna pure operare de jure condendo, cioè modificando le norme sulla base delle sentenze definitive pronunciate in sede amministrativa, dell'esperienza, della stessa evoluzione del diritto (mi sembra che questa sia un'espressione comunemente usata): viceversa, in taluni campi della vita amministrativa del paese sembra di trovarsi davanti a tabù intoccabili, in virtù dei quali, ad esempio, il 1945 diviene un punto di partenza ma anche un punto di arrivo.

Forse si tratta di pigrizia mentale o di incapacità di aggiornamento: forse di tutte e due le cose messe insieme e unite a scarso coraggio nel varare quelle innovazioni per le quali non si è adeguatamente preparati o attorno alle quali non si formano

quelle volontà politiche univoche che dovrebbero portare a norme più moderne, più agili e di più chiara applicazione.

Nel successivo emendamento 1. 53, ci riferiamo all'articolo 11 del testo unico che, affinché sia riportato nei resoconti di questi lavori ai quali in questo momento prendiamo viva parte, desidero leggere: « Nei comuni con popolazioni sino a 10 mila abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario e con il voto limitato». A questo riguardo, il testo unico è stato successivamente modificato, e pertanto va recepita la nuova dimensione del sistema maggioritario, relativa ai 5 mila abitanti. L'articolo 11 così continua: «Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere. Tuttavia, la giunta provinciale amministrativa» - anche a questo proposito è sopravvenuta una modifica - « nei · comuni divisi in frazioni, sulla domanda del consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse ». Raccomando all'attenzione dei tecnici questa disposizione, in quanto mi pare che essa si inserisca nella normativa riguardante anche le elezioni circoscrizionali, perché deve esserci compatibilità tra questa normativa e quella relativa alle elezioni circoscrizionali, al fine di evitare contrasti evidenti.

L'articolo 11 del testo unico prosegue: « In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato. La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata non oltre il settantesimo giorno precedente la scadenza del consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del consiglio, o dalla data nella quale il consiglio ha perduto la metà dei propri membri ».

Mi permetto di indicare alla cortesia e alla sensibilità del sottosegretario Darida e del relatore questa norma, al fine di vedere se essa non contrasti con il testo del provvedimento di accorpamento e di razionalizzazione, almeno per la parte relativa alle

frazioni, sulla quale dovremo deliberare. Desidero rileggere questa parte anche ai colleghi del mio gruppo, affinché preparino gli opportuni emendamenti, non a fini ostruzionistici, naturalmente, ma per una chiarezza di carattere legislativo.

Prima della parte che a noi interessa, si parla di procedere alla rinnovazione del consiglio prima della scadenza del quinquennio e si parla della domanda, dei suoi termini, eccetera. Si dice poi: « Il termine decorre alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del consiglio o dalla data nella quale il consiglio ha perduto la metà dei propri membri». Vi sono dunque dei casi in cui, per motivi eccezionali, si deve ricorrere a questa procedura. In questi casi come si inserisce il provvedimento sull'accorpamento? Questa norma deve cadere in desuetudine? È un problema da non dimenticare.

PAZZAGLIA. Abbiamo presentato emendamenti anche su questo punto.

SERVELLO. Inoltre, la norma prescrive che « per i comuni di nuova costituzione la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta ufficiale». Anche questo è un provvedimento da recepire o da variare in relazione al testo unico, in quanto non è possibile ammettere eccezioni. Una volta costituito il nuovo comune, fatta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la indizione delle elezioni e della convocazione, quindi, dei comizi elettorali. Si tratta di un problema che sorge e che porterà tutta una serie di contrasti di natura giuridica.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.54, l'articolo 12 del testo unico recita: « Nei comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Gli elettori di un comune concorrono tutti ed egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa ».

A questo punto, molto timidamente, vorrei fare una considerazione relativa agli italiani all'estero. Il testo unico dice che gli elettori concorrono tutti egualmente all'elezione di ogni consigliere, ma non si sa come, non si sa perché, non si sa per ordine di chi vengono cancellati dalle liste elettorali, e quindi dall'anagrafe elettorale,

coloro i quali per disattenzione o per altro non notificano il proprio domicilio all'estero, in sostanza non si fanno vivi con il comune di origine. In questo modo non si dà attuazione a quell'articolo del testo unico. Si potrebbe ovviare a ciò se fosse approvata una nostra proposta di legge (primo firmatario l'onorevole Tremaglia), ancora in Commissione, che prescrive appunto l'iscrizione alle liste elettorali del comune di origine di tutti gli italiani all'estero (esclusi naturalmente quelli che hanno acquistato una diversa cittadinanza).

Il nostro modo di legiferare, così discontinuo, così a singhiozzo, ci mette nella condizione di non affrontare i problemi in maniera organica e puntuale. Questa discussione in aula – ma soprattutto la discussione nelle Commissioni affari costituzionali ed interni – era l'occasione per affrontare il testo unico della legge comunale e provinciale, il testo unico delle leggi elettorali per i comuni, con gli adempimenti relativi all'osservanza di questo articolo 12 del testo unico circa gli elettori di un comune che sono abilitati a concorrere, tutti ed egualmente, all'elezione di ogni consigliere.

« Ogni ripartizione per frazione – conclude questo articolo 12 – è esclusa ». Su questo punto non credo che vi possano essere dei dubbi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 55, ci troviamo sempre nel campo del diritto di voto. Cosa dice l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570? Esso afferma che « sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate ai termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge ».

Per quanto riguarda la seconda parte mi pare che tutto sia pacifico, mentre per la prima mi permetto di raccomandare ancora una volta all'onorevole sottosegretario ed al relatore di voler prendere in esame la mia raccomandazione in ordine all'applicazione del diritto ad essere elettori da parte di tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali. Quindi, coloro i quali cancellano, fanno cancellare o non fanno iscrivere quanti sono stati arbitrariamente cancellati da quelle liste commettono dei reati. Bisognerebbe che il ministro dell'in-

terno – a prescindere dalle proposte di legge presentate da noi e da altri gruppi – intervenisse, poiché non si tratta di nuove norme, ma di applicare leggi già in vigore.

In merito all'emendamento 1. 56, mi sembra che si tratta di una norma chiara. Per ricordarla ai colleghi, e soprattutto al relatore che mi sembra ansioso di conoscere l'esatta dizione di questa norma del testo unico, la leggerò anche per me stesso.

L'articolo 14 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, recita: « Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune, purché sappiano leggere e scrivere. La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione del luogo e della data di nascita, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco o del segretario comunale, o del notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione ».

In proposito mi permetto di dire che siamo tutti d'accordo che l'alfabetismo è una condizione di eleggibilità e che le modalità qui prescritte sono un po' farraginose; comunque diamole per scontate e per acquisite.

Purtroppo, onorevole sottosegretario, debbo rilevare che non sempre questa prova di alfabetismo viene effettuata: non dico che uno sia analfabeta, ma vi sono dei consigli comunali che non rispettano le norme prescritte. Quando un consigliere si dimette e le sue dimissioni vengono accolte, il consigliere che lo sostituisce deve essere messo nella condizione di poter esercitare il suo diritto dopo aver provato il suo alfabetismo.

Vi sono casi sconcertanti. Nel consiglio comunale di Cusano Milanino, con giunta di centro-sinistra, si sono tenute per quattro anni pendenti le dimissioni di un consigliere comunale del nostro partito, che tragicamente è stato poi soppresso dalla violenza rossa, criminale. Egli, poiché era risultato eletto anche nel consiglio provinciale, applicando una norma interna di partito sulla incompatibilità delle cariche, si era giustamente dimesso da consigliere comunale. Le dimissioni, dopo parecchie insistenze, furono accettate. Ma non è stata mai messa in atto la surrogazione; non è mai suben-

trato il consigliere comunale che doveva prendere il suo posto a norma di legge; e quel consiglio comunale ha continuato ad adottare i suoi provvedimenti con un consigliere in meno. Non è stato possibile, nonostante le nostre interrogazioni a livello regionale e le nostre pressioni a livello di prefettura, rimuovere quell'ostacolo e realizzare il dovuto adempimento della sostituzione.

Il Ministero dell'interno dovrebbe vigilare, nei limiti dei poteri residui che ha, che mi sembrano molto labili e limitati almeno in questa materia, perché certi adempimenti siano attuati a tutti i livelli, nei confronti di tutti i consiglieri comunali, e non solo nei confronti di quelli di alcune parti politiche.

In altri casi, vi sono stati deplorevoli ritardi. Mi pare che l'onorevole Bollati, dimissionario da consigliere comunale del comune di Rho, abbia dovuto attendere per dei mesi che le sue dimissioni venissero accettate; e poi, colui che doveva subentrare al suo posto ha dovuto fare anticamera per svariati mesi (con molta gioia, è da dire, perché non aveva tanto desiderio di entrare in quel consiglio comunale piuttosto vivace). Credo che lo stesso caso si sia verificato a San Donato Milanese. Occorre pertanto vigilare sul funzionamento di certi consigli comunali, perché svolgano gli adempimenti prescritti dalle leggi, senza essere soggetti alle intimidazioni e alle discriminazioni. Questo perché molte volte, come nel caso di San Donato Milanese, è proprio il voto di quel determi-nato consigliere comunale a giocare nel formarsi delle maggioranze.

Viene osservato che, successivamente, questi adempimenti sono stati portati a termine. Ma quando? Quando, non essendovi possibilità di formare alternanze nel computo delle maggioranze, ai fini di certe delibere, che esigono la metà più uno dei componenti il consiglio, si è acceduto ad una apertura programmatica verso il partito comunista. A quel punto, si è dato luogo all'accettazione delle dimissioni e alla surrogazione dell'altro consigliere comunale. Queste sono cose tipiche del potere locale o, per meglio dire, del prepotere locale.

Di fronte a certi casi, vi è un'allergia, da parte dell'autorità tutoria, ad intervenire. Forse sono troppo generose nel considerarla allergia, perché in qualche caso, come a San Donato Milanese, si registra una forma di omertà o di complicità. Noi dovremmo applicare la legge nei confronti di tutti, erga omnes, in maniera automatica, pena la nullità di tutti gli atti amministrativi deliberati, quando i consigli comunali non siano formati in maniera completa e non dispongano del plenum indispensabile per adottare validamente i provvedimenti di competenza; che sono si espressioni di una maggioranza, ma in presenza anche di una varia ed articolata opposizione, rappresentativa di tutte le parti politiche e, quindi, di tutta la comunità cittadina.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, desidero soltanto far presente che con la illustrazione che farà l'onorevole Franchi – quando la Presidenza lo riterrà opportuno – dei nostri emendamenti che vanno dall' 1. 57 all'1. 67, noi riteniamo che possa essere sufficientemente chiarito anche il senso degli emendamenti che vanno dall'1. 68 all'1. 77, e che, di conseguenza, non sia indispensabile la considerazione analitica delle ragioni che ci hanno indotto alla presentazione di questi ultimi emendamenti – che diamo perciò per illustrati –, data anche l'ampia illustrazione che ha testé fatto di emendamenti analoghi l'onorevole Servello.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Pazzaglia.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

STELLA, Segretario, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 16 novembre 1977, alle 16:

1. — Seguito della discussione dei progetti di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1977, n. 710, concernente rinvio

delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali (1777);

- Relatore: Pennacchini;

Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali (1776);

Mammì ed altri: Norme sul rinnovo dei Consigli comunali e provinciali e per l'elezione dei consigli circoscrizionali (1672);

Preti ed altri: Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (1679);

- Relatore: Pennacchini.
- 2. Discussione della proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1404);

- Relatore: Marzotto Caotorta.
- 3. Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:

Senatori Branca ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi

di legittimità costituzionale (approvata dal Senato in prima deliberazione) (1441);

- Relatore: Labriola.

La seduta termina alle 20.

Modifica dell'indicazione dei firmatari di documenti del sindacato ispettivo.

A seguito del ritiro delle firme di alcuni presentatori, delle seguenti interrogazioni ed interpellanze risultano rispettivamente firmatari: interrogazione n. 3-01179: Mellini; interpellanze: n. 2-00095: Mellini; n. 2-00184: Pannella; n. 2-00206: Faccio Adele; n. 2-00212: Bonino Emma; n. 2-00217: Pannella; n. 2-00225: Faccio Adele; n. 2-00237: Bonino Emma.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI Avv. Dario Cassanello

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Manlio Rossi

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BELLOCCHIO, PETRELLA E BROCCO-LI. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere i motivi che hanno indotto il commissario ministeriale del Consorzio nazionale produttori canapa a mettere in vendita l'azienda agricola in comune di Vitulazio (Caserta) località Sala, di circa 33 ettari;

se essa sia stata autorizzata dal Ministero dell'agricoltura che ha poteri di vigilanza sul CNPC;

se è a conoscenza che in caso di vendita, si priva la regione Campania e la collettività di una struttura indispensabile per la ricerca agronomica e contestualmente si pone in crisi il Laboratorio per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, atteso che il CNR attualmente detiene in fitto circa 8 ettari;

se in presunto di autorizzazione concessa, non si ritenga di pervenire alla vendita a trattativa privata con enti pubblici (primo fra tutti il CNR che ne ha fatto apposita richiesta) e così come avvenuto in altri casi (area della ricerca di Roma venduta dal MAF al CNR) al fine di conservare un patrimonio acquistato e migliorato con i fondi pubblici all'interesse pubblico e non speculativo. (5-00901)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

PUMILIA. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per sapere per quali motivi hanno consentito alle aziende erogatrici di servizi pubblici, quali quelli elettrici, telefonici e del gas, di effettuare in unica soluzione i conguagli tariffari e sui consumi. È accaduto così che tutte le famiglie italiane si sono viste arrivare bollette altamente « salate » che hanno messo in gravi difficoltà i bilanci domestici.

Si chiede, pertanto, ai Ministeri interessati di intervenire affinché agli utenti sia concessa la possibilità del pagamento dilazionato delle predette bollette. (4-03867)

MENEGHETTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per i quali l'ospedale di Galliera Veneta (Padova) ancora non viene obbligato, secondo le disposizioni legislative, ad avere un centralinista cieco dopo che da quasi due anni ci sono stati ricorsi della locale Unione ciechi ed ispezioni dell'Ispettorato del lavoro che hanno riconosciuto tale obbligo.

L'interrogante chiede anche per quale motivo una centralinista cieca abitante nella stessa Galliera Veneta è stata collocata a Venezia, con il disagio del viaggio e delle spese, mentre avrebbe potuto trovare la sistemazione presso il suddetto ospedale.

(4-03868)

COSTAMAGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i molivi per i quali non è stata finora adottata alcuna iniziativa atta a correggere la situezione di manifesta ed oggettiva ingiustizia determinata dalla inesatta, molto restrittiva ed infondata interpretazione data dall'INAM all'articolo 43 del contratto che regola il personale del parastato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1977, n. 411, in conseguenza della quale interpretazione, detto Istituto ha escluso dallo scrutinio per la promozione a « dirigente » numerosi funzionari che – sotto il vigore della precedente normativa – erano scrutinabili ed erano stati in effetti ripetutamente scrutinati.

Considerando che a causa della suddetta errata interpretazione dell'articolo 43, taluni funzionari dell'INAM, ex combattenti, che – vigendo il precedente regolamento organico – potevano fruire del beneficio previsto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e cioè del collocamento a riposo con la classe di stipendio superiore, hanno perduto tale beneficio con evidente lesione di diritti acquisiti, l'interrogante chiede un intervento del Ministero per una corretta interpretazione da parte dell'INAM. (4-03869)

BELLOCCHIO E BROCCOLI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per conoscere i motivi per i quali al per-

sonale dipendente della Reggia di Caserta non ancora sia stata corrisposta l'indennità di rischio e se in presenza di dubbi sorti circa l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operai, non sia giunto il momento di uscire, da una fase di incertezza che dura da diverso tempo. (4-03870)

TRIPODI E VALENSISE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere a quanto ammonta la somma stanziata per i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'edificio destinato agli uffici della posta centrale di Catanzaro, con quali criteri sono stati commessi i lavori all'impresa, entro quali termini sia stato affidato il progetto al progettista. (4-03871)

TRIPODI E VALENSISE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se gli risulti che, in Catanzaro, per un fabbricato della società COMET, del quale si sta occupando la magistratura a seguito di denuncia di abusivismo per volumetria e per destinazione, essendo originariamente assegnato a inderogabili fini alberghieri, l'Istituto della previdenza sociale abbia stipulato un contratto di locazione per la cifra di lire 12 milioni mensili e per un periodo di 5 anni, e se non ritenga che, date le circostanze e considerato l'alto canone, sia urgente e opportuna una valutazione di merito da parte degli organi dello Stato preposti ai dovuti con-(4-03872)trolli.

CITARISTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se ritenga opportuno porre allo studio provvedimenti per esonerare dal servizio militare di leva gli appartenenti alla categoria dei coltivatori diretti, quando l'arruolato, indipendentemente dalle condizioni economiche in cui viene a trovarsi il nucleo familiare, eserciti esclusivamente la attività di coltivatore diretto e si impegni ad esercitare tale attività per almeno dieci anni, pena la decadenza dai benefici dell'esonero.

Nel momento in cui da ogni parte si invoca e si cerca di facilitare la permanenza o il ritorno dei giovani al lavoro nei campi, questo provvedimento costituirebbe non solo un incentivo per i giovani stessi, ma un aiuto notevole per tante famiglie, le quali con la partenza del figlio per il servizio militare, sono costrette ad abbandonare o a trascurare tale attività con grave pregiudizio per il potenziamento e lo sviluppo della nostra agricoltura. (4-03873)

VINEIS. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritiene ormai ingiustificato l'obbligo previsto dall'articolo 42 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che impone ai professori di risiedere nel comune dove ha sede l'istituto, salva l'autorizzazione, rimessa alla discrezione del preside, di fissare la residenza in un comune vicino e se non ritiene pertanto, anche al fine di evitare applicazioni arbitrarie di tale disposizione, di assumere concrete iniziative al riguardo.

(4-03874)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che con legge 10 ottobre 1974, n. 469, ed in analogia a quanto già praticato nei confronti del personale di altri corpi armati, anche in favore degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in servizio ed in quiescenza è stata disposta la ricostruzione della carriera sulla base dei rispettivi periodi di servizio precedentemente prestato in pace ed in guerra, nell'Arma o Corpo di provenienza – perché a tutt'oggi la legge è stata applicata nella sua interezza e con sollecitudine di sospetto sapore demagogico soltanto in favore del personale sottufficiali e guardie;

per sapere altresì per quanto riguarda la categoria ufficiali perché la norma è rimasta disattesa e quale fondamento trovano le voci, secondo le quali la mancata attuazione delle disposizioni legislative nel loro complesso, è da attribuire ad esplicito disinteresse da parte del Ministro, quale presidente della commissione di avanzamento, sotto l'illegittima motivazione dell'eccessiva onerosità del provvedimento stesso;

per sapere, infine, se ritenga che il prolungarsi di tale comportamento dell'Amministrazione produca elementi atti a configurare il reato di omissione di atti di ufficio. (4-03875)

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere se è a conoscenza dell'ultimatum inviato all'ENEL dal sindaco di Pieve Vergante in provincia di Novara, con una proposta di « autoriduzione »: gli utenti, quando giungeranno le bollette della luce, saranno tenuti sì a pagarle, ma non agli uffici dell'ENEL, bensì verseranno l'intero importo al Comune in un conto corrente bancario e, solo quando la situazione tornerà normale, i soldi verranno consegnati all'ENEL;

per chiedere l'intervento del Governo per un'erogazione regolare di energia elettrica nel paese di Pieve Vergante, dove finora spesse volte scarseggia e molte sono le interruzioni che lo lasciano senza corrente. (4-03876)

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è a conoscenza che gli abitanti di Cumiana in provincia di Torino, sono costretti, autotassandosi, ad arrangiarsi da soli in quanto la RAI li ha dimenticati, con la costruzione di un ripetitore privato, e se non ritenga opportuno intervenire per l'installazione di un ripetitore pubblico. (4-03877)

ZOPPI. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere – anche in riferimento a precedente interrogazione – notizie relative alla drammatica situazione di inquinamento che si sta verificando nel comune di Arcola (La Spezia).

A questo scopo l'interrogante fa presente di avere recentemente presenziato ad una riunione di cittadini del comune interessato in cui ha potuto constatare personalmente quanto il grave fatto sia stato trascinato dagli enti locali i quali finora non hanno saputo dare risposte tranquillizzanti conformi alle aspettative dei cittadini stessi. (4-03878)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri, per conoscere precisi elementi sulle denunziate condizioni di lavoratori italiani in Libia (recentemente smentite da altri lavoratori), sulla esistenza di organizzazioni di intermediazione nel territorio italiano e sugli interventi svolti dai Ministri perché vi sia certezza di condizioni civili di lavoro in Libia per i nostri connazionali.

(3-02041) « PAZZAGLIA, BOLLATI, TREMAGLIA. VALENSISE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo per sapere quali sono i motivi per i quali oltre 1.100 affiliati alla FISE (Federazione italiana sport equestri) su circa 1.200 sono esclusi dal voto per le elezioni del presidente e del Consiglio federale mentre sono ammessi al voto stesso non più di 140 presidenti, o loro delegati, di associazioni equestri, affiliate alla FISE medesima.

« Tali affiliati esclusi dal voto sono direttamente tesserati dalla Federazione, cui versano annualmente una quota di 30 mila lire, oltre alle 50 mila di quota d'ammissione. Tuttavia, questi soci discriminati, ma effettivi e paganti, non partecipano alle votazioni per eleggere il loro presidente e il loro Consiglio: testimonianza lampante di metodi antidemocratici e di clan che caratterizzano tuttora la gestione e l'attività di talune federazioni sportive con il beneplacito del CONI e, alle volte, addirittura con la sua complicità.

«L'interrogante chiede quali provvedimenti si intendono adottare tempestivamente – perché alla vigilia di nuove elezioni degli organi federali – per porre fine ad una singolare situazione che, con la sua stridente antidemocraticità, non fa che favorire gruppi che intendono lo sport equestre come speculazione e privilegio; chiede, inoltre, se non sia il caso di nominare un commissario federale non solo per modificare in senso democratico le norme statutarie ma anche per fare il punto su taluni aspetti della

gestione che, nell'altro ramo del Parlamento, sono stati condannati e criticati, come, ad esempio, il riconoscimento e l'affiliazione dati a scuole d'equitazione e a circoli ippici in permanente abuso e sfruttamento di suoli ed attrezzature sportive non di loro legittima pertinenza.

(3-02042)

« Costamagna ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del tesoro, per sapere:

- 1) se è stato informato per il puntuale adempimento del proprio diritto-dovere di controllo ed ispezione della controversa questione, attualmente in fase di accertamento giudiziario, dell'esistenza o meno presso il Banco di Roma di un elenco di nominativi che avrebbero avuto trattamento preferenziale nel rapporto tra l'Istituto predetto e la fallita Banca Privata Italiana, con violazione della legge penale e tributaria;
- 2) quali iniziative siano state adottate in via amministrativa per fare piena luce sia sulla esistenza dell'elenco predetto, sia sulle riunioni o trattative che lo avrebbero preceduto e che se vere sarebbero non solo estranee ai compiti di istituto, ma gravemente lesivi ai doveri verso il paese;
- 3) quali risultati siano stati ottenuti in seguito ad indagini amministrative sia sull'esistenza dell'elenco, sui nominativi che vi compaiono e sulle trattative che precedettero ed ispirarono il comportamento dell'Istituto bancario di diritto pubblico.

(3-02043)

« ZUCCALÀ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, e dell'industria, commercio e artigianato per sapere:

se siano a conoscenza che la Pozzi IPLAVE di Sparanise (Caserta) dopo aver effettuato già 37 licenziamenti ha "chiuso" i 5 stabilimenti buttando sul lastrico ben 1.300 dipendenti;

se e come intendano intervenire affinché l'illegittima serrata non si prolunghi nel tempo;

se e quali provvedimenti intendano adottare perché il settore chimico, in particolare nella provincia di Caserta e più in generale nel Mezzogiorno, come altri eloquenti esempi dimostrano, non passi attra-

verso "operazioni di ristrutturazione selvaggia" ma attraverso un confronto serio con le organizzazioni sindacali e i consigli di fabbrica.

(3-02044) « Bellocchio, Brini, Broccoli ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della sanità, per sapere:

quali sono le immediate risposte agli interrogativi determinati dalla tragica vicenda accaduta nel centro di cardiochirurgia infantile di Bergamo, ove sono morti tre bambini ed altri due sono gravissimi e quali interventi urgenti sono stati decisi;

perché sino al giorno 11 novembre 1977 è stata tenuta nascosta la notizia della morte della bambina Vera Pantaleo di due anni avvenuta il 23 ottobre e quella di Giovanni Scarpato avvenuta il 28 ottobré, e se è vero che la segnalazione è apparsa solo perché si è appreso che un aereo svizzero con medico a bordo, aveva chiesto l'autorizzazione per l'atterraggio all'aeroporto di Bergamo;

se è vero che il professor Parenzan, primario del Centro, aveva comunicato al consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti di Bergamo, del grave processo infettivo in corso presso il suo reparto sin dal 23 ottobre;

perché il consiglio di amministrazione degli Ospedali Riuniti, ha taciuto così a lungo, e sino ad oggi 15 novembre, senza prendere posizione per quanto accaduto.

« Di fronte ad un problema così drammatico, emerso in termini tragici, l'opinione pubblica si domanda se la morte dei bambini è avvenuta per insufficienza di strutture, per scarsità di mezzi, per carenza di igiene; si domanda che cosa ha fatto la Regione Lombardia, atteso che l'assessore alla Sanità, Rivolta, nella sua dichiarazione alla stampa del 15 novembre, parla solo di propositi e di progetti, proprio per gli ospedali Riuniti di Bergamo ed in riferimento alla polemica in corso dice: "che egli ha esaminato tutte le necessità, anche gli interventi per un miglioramento strutturale della divisione di cardiochirurgia infantile, per predisporre il programma degli interventi generali da proporre al Consiglio generale per l'approvazione ".

« Gli interroganti – considerato che non bastano solo parole e promesse;

che occorre accertare subito tutte le responsabilità nei fatti, che vi sono problemi urgentissimi da risolvere, perché il processo di infezione continua, perché le sale operatorie e del centro di cardiochirurgia sono oggi chiuse;

che vi sono più di mille bambini in attesa e che altri mille hanno già subito l'esame di preparazione per l'intervento operatorio;

tenuto conto che in Italia esiste purtroppo soltanto un centro di cardiochirurgia infantile, che è quello di Bergamo, con le conseguenze negative anche per il superaffollamento -:

chiedono se il Ministro non ritenga indispensabile nominare subito una commissione di indagine per conoscere la verità e le responsabilità;

chiedono al Ministro di voler disporre, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, e a tutela della salute dei cittadini, per le provvidenze tecniche, finanziarie e operative, di carattere straordinario e di voler affrontare e risolvere il problema di fondo della costituzione, a brevissimo termine, di almeno altri tre centri di cardiochirurgia infantile al nord, al centro e al sud Italia.

(3-02045) « TREMAGLIA, SERVELLO, BOLLATI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia per sapere qualcosa di certo sulle tante illegalità commesse in Abruzzo dagli extra-parlamentari ed in particolare sull'assalto recentissimo con bombe alla sede aquilana della Democrazia cristiana;

per sapere se sia vero che le autorità di polizia abbiano più volte identificato e segnalato alla magistratura i responsabili di questi atti di terrorismo, senza che la Magistratura abbia mai proceduto a provvedimenti di alcun genere contro costoro;

per sapere, infine, se intende tranquillizzare l'opinione pubblica turbata da voci secondo le quali la paralisi dell'attività giudiziaria sarebbe dovuta al fatto che tra le persone seriamente indiziate vi sarebbero figli o parenti di magistrati o di esponenti governativi, che in tal modo – da tale situazione – avrebbero tratto motivo per continuare nella loro attività di teppismo politico ritenendosi ormai provvisti di immunità.

(3-02046)

« Costamagna ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia vero che un tale Nando Ferrari di 19 anni, senza che ci fossero elementi sicuri di prova in relazione ad alcun reato e solo perché vagamente indiziato di parteggiare per un partito di destra, sia stato arrestato e tenuto per 32 mesi in carcere, dei quali quasi 9 mesi in isolamento, dei quali quasi 2 in una cella senza finestre, umida ed antigienica;

per sapere, qualora al processo il Ferrari fosse assolto, che cosa lo Stato dovrebbe rimborsare come indennizzo sia a lui e sia ai suoi genitori, la cui vita tranquilla ed operosa è interrotta da tre anni;

per sapere anche se si ritenga che il sistema fascista o nazista o comunista-staliniano abbia proceduto nei riguardi dei suoi avversari a misure giudiziarie tanto orribili quanto queste portate avanti contro il Ferrari a nome di una Repubblica che nella sua Carta costituzionale, tra l'altro, dichiara solennemente che nessuno può essere ritenuto colpevole senza che ci sia una prova seria di colpevolezza o comunque senza che ci sia stata una sentenza passata in giudicato, imponendo, conseguentemente di usare il massimo rispetto verso i cittadini inquisiti qualunque siano le loro opinioni politiche.

(3-02047)

« COSTAMAGNA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO